SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 127

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 maggio 2017, n. **71.**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.** (17G00085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.

**Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Felice a Cancello.** (17A03679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2017.

**Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.** (17A03749) . . . . . . . . . . . *Pag.* 27

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.** (17A03747) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 30

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio.** (17A03748). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 31

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 7 aprile 2017.

**Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia.** (17A03746) . . . . . . . *Pag.* 32

### Ministero della salute

DECRETO 23 marzo 2017.

**Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali».** (17A03680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 15 maggio 2017.

**Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Matador, a base delle sostanze attive tebuconazolo e triadimenol.** (17A03675). . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 15 maggio 2017.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di proteine idrolizzate, sulla base del dossier SIC 378SL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.** (17A03677) . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 36

### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 maggio 2017.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Staphy Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.** (17A03713) . . . . . *Pag.* 41

DECRETO 15 maggio 2017.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «G.Z. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.** (17A03714) . . . . . . . . . . . . *Pag.* 42

### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina e nomina del commissario liquidatore.** (17A03777) . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 43

DECRETO 3 marzo 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori agricoli Giustino Fortunato Società cooperativa agricola», in Lavello e nomina del commissario liquidatore.** (17A03774). . . . . . . . . *Pag.* 44

DECRETO 3 marzo 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.** (17A03776). . . . . . *Pag.* 45

DECRETO 7 aprile 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Unieco Società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.** (17A03775). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 45

DECRETO 5 maggio 2017.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.** (17A03798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 46

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 927/2017).** (17A03661). . . *Pag.* 53

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proplex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 935/2017).** (17A03659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 54

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezoran», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 936/2017).** (17A03660) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 56

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Mylan Generics». (17A03496) . . . . . . . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis». (17A03497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasokinox». (17A03498) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Multihance». (17A03499) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoxilium» (17A03500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equibalance» (17A03501). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balance» (17A03502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miolene» (17A03527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova» (17A03528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klean-Prep» (17A03529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga» (17A03530). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losipaco» (17A03531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina» (17A03532). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Alter» (17A03533). . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 65

### Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative proposte dagli Enti territoriali (17A03712). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 66

### Ministero dell'interno

Avviso relativo al comunicato concernente l'accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello. (17A03678). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 66

### Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex caserma Reatto», in Bressanone. (17A03676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 66

### Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Italiana Sapori Officine di Vita Società cooperativa sociale», in Udine e nomina del commissario liquidatore. (17A03674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 66

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 maggio 2017, n. **71**.

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e definizioni*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito *internet*» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2.

*Tutela della dignità del minore*

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

*Piano di azione integrato*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera *l)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili,

specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5.

*Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6.

*Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48*

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera *a)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*Ammonimento*

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1261):

Presentato dall'on. Elena Ferrara e altri, in data 27 gennaio 2014.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2014; il 24 settembre 2014; il 28 e 29 ottobre 2014, l'11 novembre 2014; il 13 e 15 gennaio 2015; il 24 febbraio 2015, il 4 e 5 marzo 2015.

Esaminato in aula il 28 aprile 2015; il 14 maggio 2015 e approvato, con modificazioni, il 20 maggio 2015.

*Camera dei deputati* (atto n. 3139):

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 12 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 25 giugno 2015; il 2 febbraio 2016; il 22 marzo 2016; il 20 giugno 2016; il 27 luglio 2016; il 3 agosto 2016; l'8 settembre 2016.

Esaminato in aula il 12, 15 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 20 settembre 2016.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1261 - B):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2016, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 25 e 26 ottobre 2016; il 3 e 15 novembre 2016; il 6 dicembre 2016; il 25 gennaio 2017.

Esaminato in aula il 25, 26 gennaio 2017 e approvato, con modificazioni, il 31 gennaio 2017.

*Camera dei deputati* (atto n. 3139 - B):

Assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2017, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 21 e 30 marzo 2017; il 12 aprile 2017; il 3 e 11 maggio 2017.

Esaminato in aula il 15 maggio 2017 e approvato definitivamente il 17 maggio 2017.

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 marzo 2003, S.O.:

«Art. 14 *(Responsabilità nell'attività di semplice trasporto* - Mere conduit*)*. — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

*a)* non dia origine alla trasmissione;

*b)* non selezioni il destinatario della trasmissione;

*c)* non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

«Art. 15 *(Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea* - caching*)*. — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

*a)* non modifichi le informazioni;

*b)* si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

*c)* si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

*d)* non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

*e)* agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

«Art. 16 *(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni* - hosting*)*. — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

*a)* non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

*b)* non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.:

«Art. 167 *(Trattamento illecito di dati)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 143 *(Procedimento per i reclami)*. — 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

*a)* prima di prescrivere le misure di cui alla lettera *b)*, ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera *c)*, può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

*b)* prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

*c)* dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera *b)*, oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

*d)* può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.».

«Art. 144 *(Segnalazioni)*. — 1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. n. L 348/118 del 24 dicembre 2008.

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015:

«Art. 1.

(*omissis*).

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

*a)* valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

*b)* potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

*c)* potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

*d)* sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

*e)* sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

*f)* alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

*g)* potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

*h)* sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

*i)* potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

*l)* prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

*m)* valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

*n)* apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

*o)* incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

*p)* valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

*q)* individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

*r)* alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

*s)* definizione di un sistema di orientamento.

(*omissis*).».

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998:

«Art. 4. *(Disciplina)*. — 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

(*omissis*).».

«Art. 5-*bis (Patto educativo di corresponsabilità)*. — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.:

«Art. 12 *(Fondo per il contrasto della pedopornografia su* internet *e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale)*. — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 14-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:

«Art. 68. *(Analisi comparativa delle soluzioni)*.

(*omissis*).

3. Agli effetti del presente Codice si intende per:

*a)* formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

*b)* dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *a)*, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.».

*Note all'art. 7:*

— Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del codice penale:

«Art. 594 (abrogato).».

«Art. 595 *(Diffamazione)*. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.».

«Art. 612 *(Minaccia)*. — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.».

— Per il testo dell'articolo 167 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009:

«Art. 8. *(Ammonimento)*. — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

**17G00085**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.

**Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Felice a Cancello.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nel corso delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di San Felice a Cancello (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:

dott. Roberto Esposito - viceprefetto;

dott.ssa Teresa Cappiello - viceprefetto aggiunto;

dott. Vincenzo Monaco - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017*
*Interno, foglio n. 1085*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel Comune di San Felice a Cancello (Caserta) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Il 30 settembre 2016 è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure restrittive cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e di un suo collaboratore politico, del vicesindaco, di due consiglieri comunali, del responsabile *pro tempore* dell'ufficio tecnico comunale e del comandante della polizia municipale. Conseguentemente con decreti in pari data il Prefetto di Caserta ha accertato l'esistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva nei riguardi dei citati amministratori locali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In seguito, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti dell'organo consiliare su sedici assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2016 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente ex art. 141, comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il 17 gennaio 2017 nei confronti del primo cittadino e di un terzo consigliere comunale è stata data esecuzione ad un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, di cui sono stati destinatari, tra gli altri, anche il predetto collaboratore del sindaco, il già citato responsabile dell'ufficio tecnico, il Segretario generale *pro tempore*, un assessore della consiliatura eletta nel 2007 ed un soggetto legato da stretti vincoli familiari ad un elemento apicale di un potente gruppo criminale. Tra le fattispecie delittuose contestate vi sono l'associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché i reati di cui agli articoli 319, 321 e 326 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Il quadro indiziario descritto nei citati provvedimenti giudiziari è risultato nel complesso confermato dalle successive decisioni assunte dal Tribunale del riesame di Napoli, nonostante l'attenuazione di alcune posizioni sotto il profilo delle esigenze cautelari.

Le risultanze delle inchieste sfociate nell'adozione delle ordinanze in parola hanno fatto emergere l'esistenza, all'interno dell'amministrazione comunale, di gravissimi e reiterati fenomeni corruttivi tali da costituire un vero e proprio «sistema illegale» caratterizzato dal costante asservimento delle risorse pubbliche al tornaconto personale di esponenti dell'apparato politico e burocratico dell'ente in un contesto inquietante di commistione con gli interessi delle consorterie localmente egemoni.

Le predette gravi vicende che hanno colpito il Comune di San Felice a Cancello hanno indotto il prefetto di Caserta a disporre, con decreto del 2 febbraio 2017, l'accesso ai sensi dell'art. 143, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine dell'indagine ispettiva il Prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunitosi lo scorso 20 aprile 2017, ha predisposto l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dal citato art. 143.

Successivamente, a seguito di giudizio abbreviato, con dispositivo di sentenza del 28 aprile 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il vicesindaco per violazione degli articoli 56 e 319-*quater* del codice penale e l'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale, tra l'altro, per i delitti di cui agli articoli 110, 319, 321, 323, 48 e 481 del codice penale, assolvendo uno dei due consiglieri comunali sopra menzionati. Il sindaco ed il suo collaboratore, unitamente ad alcuni imprenditori ed al comandante *pro tempore* della locale stazione dei carabinieri, sono stati rinviati a giudizio per diversi reati ed, in particolare, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di corruzione, concussione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Anche un quarto consigliere comunale è stato rinviato a giudizio per il delitto previsto dagli articoli 110 e 328 del codice penale.

I lavori della Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la consorteria radicata nel territorio.

Il Comune di San Felice a Cancello è situato in un'area connotata dalla pervasiva presenza di potenti organizzazioni criminali, di cui è stata acclarata l'elevata capacità di penetrazione nel tessuto economico locale, soprattutto nei settori dell'edilizia pubblica e privata, dei mercati ortofrutticoli e dello smaltimento dei rifiuti.

Il Prefetto di Caserta evidenzia la continuità che ha caratterizzato la gestione dell'ente negli ultimi anni. Precisamente, tra i consiglieri eletti a seguito delle ultime consultazioni amministrative cinque erano presenti nella consiliatura del 2011 ed altri quattro in quella del 2007. Ancora, un ulteriore consigliere comunale eletto nel 2013 ed il vicesindaco hanno fatto parte di entrambe le pregresse amministrazioni. Il sindaco ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale ed assessore di San Felice a Cancello fin dal 1985, nonché la carica di primo cittadino dal 2002 al 2010.

Viene quindi segnalato che taluni componenti degli organi di Governo del comune hanno vincoli di parentela o affinità ovvero rapporti di frequentazione con soggetti controindicati o con esponenti dei sodalizi localmente egemoni.

Dagli atti della magistratura inquirente emerge come già dal 2009 gli amministratori e dipendenti coinvolti nelle richiamate operazioni di polizia giudiziaria abbiano dato luogo ad una conduzione personalistica e clientelare dell'istituzione locale con particolare riferimento alla gestione degli appalti e degli affidamenti di lavori e servizi per il conseguimento di vantaggi prevalentemente economici.

In tale contesto, risulta avere svolto un ruolo di primo piano il più volte citato collaboratore del sindaco, di cui sono stati evidenziati i collegamenti anche parentali con esponenti della criminalità organizzata e che ha pesantemente condizionato l'attività dell'amministrazione comunale, pur non rivestendo alcun incarico all'interno della stessa.

Emblematico in tal senso è l'episodio relativo ad un incontro, documentato da fonti tecniche di prova, svoltosi presso l'abitazione del predetto collaboratore tra quest'ultimo, alcuni suoi stretti familiari ed il congiunto dell'elemento apicale della camorra destinatario del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Nel corso di tale incontro, sono stati presi accordi in ordine all'individuazione delle imprese a cui affidare la realizzazione delle opere comprese nel piano per gli insediamenti produttivi del comune.

In proposito, è altresì emerso che il collaboratore del sindaco ha avuto in consegna il progetto di intervento per l'attuazione del piano in questione, già depositato agli atti dell'ente, proprio al fine di sottoporlo all'esame del sopra citato congiunto del capoclan, il quale viene descritto negli atti della magistratura inquirente come il referente della consorteria per la selezione delle ditte a cui affidare lavori ed appalti, nonché l'incaricato di curare i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche.

Il Prefetto pone inoltre in rilievo come il sindaco abbia esercitato pressioni per anticipare la discussione relativa al piano in questione rispetto ad altri punti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale svoltosi l'11 giugno 2010, con lo scopo di assicurarne l'approvazione trattandosi di atto prodromico all'indizione della gara.

Viene quindi segnalato che nei confronti di uno dei soci dell'impresa aggiudicataria della gestione della rete fognaria, nonché nei confronti il preposto della gestione tecnica della ditta affidataria del servizio di mensa scolastica sono risultate frequentazioni con soggetti controindicati anche sotto il profilo della normativa antimafia.

Nelle proprie conclusioni la Commissione di indagine sottolinea come il primo cittadino abbia sistematicamente adottato atti connotati da gravi profili di illiceità come l'attribuzione, priva di qualunque fondamento giuridico, di compiti gestionali o di competenze assessorili a comuni cittadini. Tali incarichi sono stati conferiti con appositi atti sindacali - ben tredici da ottobre 2013 fino a pochi giorni prima l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - anche soggetti nei confronti dei quali sono state accertate gravi pendenze penali ovvero frequentazioni o collegamenti con elementi delle consorterie locali.

Le verifiche espletate in sede di accesso hanno acclarato che con delibera di giunta di luglio 2013 è stato istituito l'ufficio di staff dell'organo di vertice dell'ente, demandando al responsabile del settore affari generali la sottoscrizione delle convenzioni da stipulare con i professionisti individuati direttamente dal sindaco. In particolare, sono state messe in luce le molteplici irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato la stipula delle convenzioni, con cui è stato conferito un numero spropositato di incarichi - ben undici - in rapporto alla densità demografica del comune. In contrasto con il generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale, talune convenzioni sono state sottoscritte direttamente dal primo cittadino, senza la preventiva acquisizione dei *curricula* in violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tra i soggetti chiamati a comporre l'ufficio di staff figura un professionista, il quale - come riferito dal prefetto - ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico in una società il cui amministratore unico, oltre ad essere allo stesso legato da vincoli di parentela, risulta coinvolto nel procedimento penale avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

È significativo che con determina adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico a novembre 2013 al professionista in parola è stato conferito l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza con riferimento ad una parte delle opere di urbanizzazione comprese nel piano per gli insediamenti produttivi di cui sopra detto. Ancora, con successiva determina di gennaio 2014 il Segretario generale *pro tempore*, anch'egli indagato nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli, ha affidato al predetto professionista il compito di predispone la relazione tecnica relativa alla congruità di un accordo transattivo intervenuto tra il comune e la società aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. L'organo ispettivo sottolinea che il conferimento dei sopra citati incarichi è avvenuto in violazione del disposto dell'art. 90, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che sancisce il divieto di attribuire funzioni gestionali ai componenti degli uffici di staff degli organi di direzione politica.

Peraltro, fonti tecniche di prova hanno fatto emergere l'esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva la corresponsione di periodiche somme di denaro da parte del rappresentante legale della menzionata società affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in favore del primo cittadino, del suo collaboratore e di un amministratore - facente parte anche della consiliatura del 2013 - in cambio dell'affidamento dell'appalto e dell'aumento dell'importo iniziale dei lavori per effetto di apposita variante in corso d'opera approvata con delibera di giunta a dicembre 2009.

Parimenti, in base alla ricostruzione degli inquirenti partenopei, i responsabili della società concessionaria del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali hanno effettuato illecite dazioni di danaro in favore del sindaco, del suo collaboratore e del suddetto amministratore, nonché del responsabile del servizio riscossione tributi. Questi ultimi, come evidenziano il Prefetto di Caserta e la Commissione di indagine, hanno inoltre indotto l'amministrazione comunale a chiedere un'anticipazione di cassa all'impresa in questione, anziché alla cassa depositi e prestiti, accordandosi con i titolari della stessa per una spartizione degli interessi che negli anni sarebbero stati versati dall'ente.

In tale prospettiva, assume valore sintomatico la vicenda relativa alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione e fornitura di kit contenenti buste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, indetta con determina dirigenziale di aprile 2014. Al riguardo, le evidenze raccolte dagli organi inquirenti hanno messo in luce come la procedura sia stata alterata e pilotata ad opera dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico, d'accordo con il sindaco, in modo da far risultare aggiudicataria un'impresa tra i cui dipendenti figura uno stretto parente del personaggio apicale di un potente gruppo criminale.

Da ultimo, il Prefetto di Caserta e l'Organo ispettivo richiamano molteplici ulteriori episodi di corruttela e di deviazione dell'azione amministrativa dell'ente dai principi di imparzialità e di buon andamento, risultanti dalle citate indagini giudiziarie, quali le omissioni poste in essere dal comandante della polizia municipale in cambio di vantaggi personali ed il coinvolgimento del sindaco, del vicesindaco, di un consigliere comunale e del responsabile *pro tempore* dell'ufficio tecnico nella falsificazione della pesatura dei rifiuti solidi urbani, che ha consentito all'impresa affidataria del servizio di smaltimento di conseguire profitti illeciti.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Caserta hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Felice a Cancello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire anche quando sia già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di San Felice a Cancello (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 maggio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

Prot. n.548/S.D.S./ENTI LOCALI/2017/R Caserta, 27/04/2017

All. n. 5

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
**ROMA**

OGGETTO: Comune di San Felice a Cancello – Relazione ai sensi dell'art. 143 D.L.vo n. 267/2000.

***Premessa***

L'Amministrazione comunale di San Felice a Cancello (17.110 abitanti), rinnovata nelle consultazioni del 26 e 27 maggio 2013 con l'elezione di sedici consiglieri, è stata guidata dal Sindaco, OMISSIS, che aveva già rivestito tale carica in due precedenti consiliature, dal 2002 e dal 2010: lo stesso era stato più volte consigliere e assessore nel medesimo Comune, fin dal 1985 ed ha anche rivestito la carica di Consigliere Provinciale e Regionale nel periodo dal 2005 al 2010.

Bastano già questi dati per evidenziare la centralità della figura di OMISSIS nelle vicende amministrative dell'Ente: la risalente esperienza politica e la pluralità di cariche ricoperte negli anni ne fanno l'assoluto protagonista dello scenario allarmante tratteggiato in due recenti ordinanze di custodia cautelare, emesse, rispettivamente, dal GIP del Tribunale di S. Maria C.V. (OCC n. 49/16 del 26.09.2016) e dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA (OCC n. 514/16 del 7.12.2016).

Tali provvedimenti costituiscono l'ossatura prevalente dell'analisi svolta dalla Commissione di indagine, istituita dallo scrivente con decreto n.18/2017/N.C./SDS del 2 febbraio 2017, dopo aver acquisito la delega ad esercitare i poteri di accesso con il decreto del Ministro dell'Interno n. 17102/128/21 (21) Uff.V Affari territoriali del 31/01/2017.

Accanto al Sindaco, ha partecipato al sodalizio OMISSIS che, pur non ricoprendo incarichi all'interno di quell'amministrazione civica, ha assunto nel tempo una posizione sempre più determinante nella costituzione e nel consolidamento del sistema affaristico e corruttivo locale, con il coinvolgimento di altri amministratori dell'Ente e alcuni dipendenti comunali e, cosa ancora più grave, addirittura con la collusione di un sottufficiale dei carabinieri (comandante *pro tempore* della locale Stazione Carabinieri).

Va subito precisato che l'indagine svolta, evidenzia la presenza di procedimenti in alcuni settori cruciali (come quello degli appalti) che – anche quando non appaiono riconducibili a plateali e immediatamente percepibili influenze di carattere camorristico – per la loro generalizzata diffusione e la facilità nell'attraversare i campi di svolgimento della vita amministrativa del Comune, compongono un insieme che non lascia dubbi circa l'incapacità dell'ente di poter resistere alle pressioni di un'imprenditoria affaristica e di altri soggetti portatori di interessi economici collegati con la criminalità organizzata.

***Le due ordinanze di custodia cautelare di S. Maria C.V. e della D.D.A.***

Il 30 settembre 2016, è stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della quale lo scrivente ha proceduto alla sospensione del Sindaco, OMISSIS, del Vice Sindaco-assessore esterno, OMISSIS, e dei Consiglieri comunali OMISSIS e OMISSIS dalle rispettive cariche, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs.235/2012, in quanto indiziati di gravi delitti contro la pubblica amministrazione.

Successivamente, con Decreto Prefettizio del 7 ottobre 2016, il Consiglio comunale è stato sospeso per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri, con la contestuale nomina del commissario prefettizio cui ha fatto seguito lo scioglimento della civica Assise, disposto con D.P.R. 3 novembre 2016.

Il 18 gennaio 2017 è stata data esecuzione al secondo provvedimento cautelare, OCC n. 514/16, emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta di quella D.D.A., che ha investito con maggiore incisività l'apparato politico-amministrativo dell'Ente, interessando oltre al Sindaco, anche il consigliere comunale OMISSIS, l'ex assessore OMISSIS (consiliatura 2007/2010), il Segretario comunale *pro tempore*, dott. OMISSIS, nonché altri funzionari comunali.

In particolare, a carico dei predetti amministratori e dipendenti sono emersi gravi indizi di colpevolezza per reati che vanno dagli artt. 110, 416 bis, 319, 321, 326 c.p. e art.7 L.203/91, per aver favorito alcuni imprenditori *"contigui"* alla camorra, attraverso l'intermediazione di OMISSIS, fratello del noto esponente del clan dei casalesi, OMISSIS, all'epoca dei fatti latitante.

Il provvedimento è scaturito da attività investigativa posta in essere fin dal mese di giugno 2008, ed ha consentito di evidenziare i rapporti degli indagati con il citato OMISSIS, l'accordo tra funzionari pubblici e imprenditori segnalati dal clan per pilotare gare, in particolare nel periodo 2009-2012, a favore di imprenditori affiliati alle consorterie criminali per la realizzazione di opere pubbliche, in cambio di utilità di vario genere e sostegno elettorale.

Da un punto di vista temporale, si collocano prima le indagini svolte dalla Procura della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli (iniziate, infatti, sin dal giugno 2009) e riguardano soprattutto episodi finalizzati a favorire la criminalità organizzata, mentre le indagini della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, si occupano di fatti intercorsi dal 2013 al 2015 e concernono vicende differenti ma altrettanto allarmanti poiché dimostrative di una continuità temporale, all'interno della gestione dell'apparato comunale, di diffusissima illegalità e corruttela, sia a livello politico che amministrativo, essendo coinvolti molti dei personaggi già indagati dalla D.D.A..

Del resto, il quadro indiziario descritto nei citati provvedimenti giudiziari appare, nel complesso, confermato anche dalle decisioni assunte dal Tribunale del Riesame di Napoli, nonostante l'attenuazione di alcune posizioni sotto il profilo delle esigenze cautelari.

Significative appaiono, al riguardo, le considerazioni svolte nella decisione relativa al riesame proposto da OMISSIS, laddove il Collegio descrive il contesto criminale di

riferimento evidenziando come le fonti di prova raccolte dagli inquirenti, in particolare le intercettazioni ambientali e telefoniche, abbiano disvelato l'esistenza all'interno del Comune di San Felice a Cancello di un vero e proprio sistema illegale costituito da politici, amministratori e imprenditori, diretto al costante asservimento della *"cosa pubblica"* e delle cariche istituzionali e politiche ad interessi personali, nell'ambito di un inquietante contesto di promiscuità con uomini di camorra.

Dello stesso tenore il percorso argomentativo del Tribunale del riesame in ordine alla posizione dell'ex consigliere comunale OMISSIS.

In altri termini, l'impianto accusatorio ha, in buona sostanza, trovato conferma anche nelle ulteriori distinte decisioni assunte dal Tribunale del Riesame nei confronti degli altri coindagati, con riferimento ad entrambe le ordinanze di custodia cautelare.

***Collegamenti diretti o indiretti e condizionamenti di tipo mafioso di amministratori e dipendenti***

***A.1 Contesto territoriale e criminale di riferimento***

Il territorio di San Felice a Cancello, nel corso degli anni, è stato contrassegnato dalla presenza stabile ed egemone del clan camorristico denominato *"Massaro-Di Paolo"*, operante fin dagli inizi degli anni '80. Tale organizzazione criminale trae il nome dal suo promotore Clemente Massaro, detto *"o' Pecoraro"*.

Il gruppo è riuscito a mantenere sostanzialmente integro il controllo del territorio attraverso la sottoposizione dei commercianti e degli imprenditori della zona ad attività estorsive, anche se, negli ultimi anni, la struttura, da un lato, si è indebolita proprio a causa delle scelte collaborative di alcuni dei vertici del sodalizio, tra i quali il predetto Clemente Massaro, e, dall'altro, risulta essere stata disarticolata a seguito delle varie inchieste giudiziarie degli anni Duemila. Alcune componenti, tuttavia, si sono ricostituite in seno ad un gruppo dedito principalmente all'attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sotto la *"direzione"* dei germani OMISSIS *e* OMISSIS.

Nondimeno, nel contesto territoriale di riferimento convergono interessi criminali riconducibili, pur sempre, al *"cartello"* del *clan dei casalesi*, la cui ingerenza ha investito rilevanti settori dell'economia locale ed, in particolare, il settore degli appalti pubblici.

***A.2 Collegamenti diretti o indiretti e condizionamenti di tipo mafioso di amministratori e dipendenti***

I rilievi svolti dalla Commissione di indagine hanno evidenziato un quadro di desolante attività amministrativa gestionale, posta in essere dall'apparato burocratico dell'Ente nella completa inosservanza delle normative di settore ed in assenza di attività d'indirizzo e di controllo da parte degli Organi elettivi.

Invero, il contesto emergente da entrambe le predette ordinanze giudiziarie sottende la prossimità degli amministratori comunali con la criminalità organizzata, in un rapporto che, nel corso degli anni, è stato assicurato soprattutto grazie al ruolo di soggetti che, indirettamente, hanno strumentalizzato l'attività di gestione dell'ente al solo fine di favorire gli interessi dei sodalizi criminali.

Al riguardo, si rileva che, anche i fatti emersi dalle indagini della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., se valutati alla luce della OCC emessa su richiesta della D.D.A., assumono maggiore significazione ai fini dell'applicazione dell'art. 143 TUEL sia per l'emersione di c.d. *"reati-spia"*, sia per aver individuato condotte criminose in stretta continuità con quel "sistema" illecito che già da anni investiva l'ente e che la DDA di Napoli ha ampiamente tratteggiato.

Emblematica è la circostanza – sottolineata dai giudici – che **non è il clan malavitoso a cercare il contatto con le istituzioni e a imporre o proporre accordi vantaggiosi per entrambi, ma è direttamente la *"politica"* a sollecitare l'intervento del clan camorristico per ottenere l'apporto finanziario sufficiente per la gestione illecita di grossi appalti pubblici.**

In particolare, il G.I.P. del Tribunale di Napoli evidenzia come gli indagati abbiano creato una sorta di *"cabina di regia"* per pilotare appalti truccati proponendosi di istituire un vero e proprio *"ufficio gare"*.

Sotto il profilo della continuità, va osservato come la rete di connivenze descritta nelle richiamate OCC abbia condizionato l'azione politico-amministrativa dell'ente da oltre un decennio.

Nella rinnovata composizione consiliare del 2013, oltre al Sindaco OMISSIS, sono risultati eletti 5 consiglieri sui 16 assegnati (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,cl. ' OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS), che avevano già fatto parte della precedente Amministrazione comunale, retta dal medesimo Sindaco OMISSIS,, nel periodo 2007-2010; ai predetti occorre aggiungere OMISSIS, nominato assessore *"esterno"* nonché vicesindaco, in entrambe le citate consiliature. Il predetto risulta, inoltre, eletto consigliere in seno al Consiglio comunale 2011, capeggiato dal Sindaco OMISSIS, in cui figurano anche taluni amministratori poi riconfermati nelle successive elezioni del 2013 (OMISSIS, OMISSIS cl. ' OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, assessore, OMISSIS).

Appare, pertanto, evidente la sussistenza di elementi di *"sostanziale continuità nel rapporto di contiguità"* con il *clan dei casalesi- fazione Zagaria* tra le amministrazioni " OMISSIS ".

***A.3 Il ruolo di*** OMISSIS ***e*** OMISSIS

Per meglio comprendere le dinamiche politiche connesse ai più importanti appalti assegnati dall'amministrazione comunale di San Felice a Cancello negli ultimi anni, la Commissione di accesso ha, quindi, approfondito il ruolo rivestito da OMISSIS, ex consigliere comunale di Castel Volturno e poi capo della segreteria politica di OMISSIS alla Regione Campania, allo stesso legata da una relazione sentimentale, come acclarato dall'attività investigativa, nonché Presidente del Consorzio Terra di lavoro. Come anticipato, la stessa viene descritta dagli inquirenti come soggetto in grado di condizionare pesantemente le sorti politiche e amministrative dell'Ente, pur non rivestendo alcun incarico al suo interno.

La Commissione d'accesso ha evidenziato, pertanto, lo strettissimo legame della donna con esponenti di spicco del clan dei Casalesi e con figure politiche ed istituzionali di rilievo nel panorama locale, tra cui appunto OMISSIS , e la creazione di una vera e propria **consorteria criminale dedita ad una gestione assolutamentecriminosa degli appalti banditi dal**

**Comune di San Felice a Cancello e da altri enti pubblici, finalizzata esclusivamente a consolidare il potere politico ed economico degli indagati.**

In particolare, le attività investigative esperite hanno messo in luce la significativa vicenda relativa al progetto di intervento per la realizzazione della *"zona industriale"* di San Felice a Cancello, già depositato agli atti del Comune, che viene dalla medesima sottoposto, presso la propria abitazione di Castel Volturno, a tale "OMISSIS", (OMISSIS, fratello del boss, all'epoca latitante, OMISSIS). La consegna alla donna del progetto industriale avviene nel mese di dicembre 2009 e, grazie al suo intervento è raggiunto l'accordo con OMISSIS, per la selezione ed individuazione delle imprese cui affidare l'esecuzione, per conto e nell'interesse del clan, dei lavori ed appalti.

Il sistema di connivenze si realizza attraverso la spartizione degli appalti e lavori affidati dal Comune ad imprenditori dell'area *casalese,* individuati, nell'O.C.C. della D.D.A., nelle persone di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, peraltro descritti dalla Commissione d'accesso, come soggetti soliti intrattenere rapporti con apparati della pubblica amministrazione all'evidente fine di acquisire pubbliche commesse.

Intorno a OMISSIS e OMISSIS, grazie alla vicinanza di personaggi quali l'imprenditore OMISSIS ex consigliere comunale di Casal di Principe ed altri imprenditori che gravitano nell'area *"Casalese"*, sembra confluire un interesse politico dell'area di riferimento legata proprio alla forza imprenditoriale casalese.

In tale contesto assume significazione l'associazione politica "Campania Futura" di cui OMISSIS è presidente, OMISSIS, tesoriere, mentre componenti risultano l'imprenditore OMISSIS e OMISSIS, consigliere capogruppo di maggioranza a San Felice a Cancello.

Si segnala, inoltre, che il figlio del Sindaco, OMISSIS, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato, in data 13/07/2016, unitamente a OMISSIS, uno dei capi della piazza di spaccio di San Felice a Cancello, cui, come evidenziato dalla commissione d'indagine, risulterebbe legata sentimentalmente la figlia del predetto Sindaco.

***A.4 - Gli altri amministratori dell'ente***

La Commissione d'accesso ha segnalato la posizione assunta dai seguenti amministratori dell'Ente.

Anche nei confronti del **Vice sindaco,** OMISSIS, che ha ricoperto la carica di assessore in due Amministrazioni comunali rette dal OMISSIS, anni 2008-2009 e 2013-2016, nonché consigliere comunale (anni 2011-2012) durante il periodo della consiliatura del Sindaco OMISSIS, l'AG di S. Maria C.V. ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per gravi reati contro la P.A nonché per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), tanto che è stato tratto in arresto il 30.09.2016, in esecuzione della già citata O.C.C. n. 49/16. Dall'OCC DDA emergono stretti contatti che il OMISSIS avrebbe avuto con OMISSIS a cui carico risultano procedimenti penali per collegamenti con la criminalità organizzata, nonché frequentazioni con esponenti della criminalità locale, tra i quali i OMISSIS.

In sede di riesame, attenuatasi l'ipotesi del reato di associazione, nei confronti del predetto OMISSIS sono stati comunque ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza. La misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. I Giudici del riesame hanno evidenziato, infatti, come lo stesso abbia, tra l'altro, svenduto gli interessi della pubblica collettività per esclusivi interessi personali.

La sua figura viene, inoltre, in rilievo anche nel contesto della O.C.C. della D.D.A. nella quale, sebbene non raggiunto da misure cautelari, risulta ipotizzato a suo carico il reato di corruzione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91.

OMISSIS già consigliere comunale nel periodo 2007/2010, nuovamente eletto nell'ultima consiliatura iniziata a maggio 2013 e nominato assessore nel 2014, risulta essere cugino di secondo grado dei precitati OMISSIS e OMISSIS. Lo stesso figura tra i destinatari della OCC della DDA n. 524/16 e, in tale contesto, viene descritto dal GIP come incaricato dal sodalizio di seguire le procedure amministrative relative agli appalti pubblici, al fine di creare una fitta rete di rapporti che, saldati dal vincolo malavitoso e sovente anche da quello familiare, permettessero di assicurare all'organizzazione il condizionamento economico della zona e, suo tramite, un invasivo e pericoloso controllo del territorio.

In proposito, va osservato che il Tribunale del Riesame, con ordinanza n.365/2017, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e, per il capo 3) della OCC, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, riqualificando la corruzione come tentata. Ha confermato, altresì, le esigenze cautelari sostituendo la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Si rammenta, infine, che i germani OMISSIS e OMISSIS, cugini di II^ grado, di OMISSIS, già pregiudicati per reati contro il patrimonio, nel mese di novembre 2012 sono stati tratti in arresto unitamente a OMISSIS e OMISSIS, nipoti di OMISSIS capo dell'omonimo clan, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 39239/2011 R.G. emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Sezione XXV – per associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e molteplici condotte di spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere, in concorso tra loro e con numerosi soggetti residenti nel comune di San Felice a Cancello legati all'organizzazione criminale denominata *"Clan Massaro"*.

OMISSIS, assessore dal 2013 all'anno 2014, con delega al bilancio, oltre ad avere avuto frequentazioni con soggetti controindicati, secondo quanto emerso nell'Ordinanza n. 514/16, rappresenta l'anello di congiunzione tra OMISSIS, OMISSIS ed il cognato OMISSIS, sodale a variegati contesti di criminalità organizzata dell'area.

OMISSIS, assessore nel corso dell'anno 2013, poi incaricata, con Decreto Sindacale del 2 ottobre 2013, di *"curare le attività in materia di igiene e sanità pubblica"*. La commissione d'accesso ha fatto emergere la stretta contiguità del suo contesto familiare con il clan Massaro atteso, in particolare, che suo fratello, OMISSIS, è stato condannato con sentenza 76/2006 per il reato di cui all'art. 416 bis in associazione al predetto clan (componente del *gruppo di fuoco* della strage di Acerra).

OMISSIS, già consigliere comunale dall'anno 2008, assessore nell'anno 2010 e Presidente del Consiglio comunale nell'ultima consiliatura del 2013. Il medesimo, non raggiunto da misure cautelari, risulta indagato sia dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Napoli, che delinea

il suo atteggiamento di subalternità e complicità in favore degli intenti illeciti del Sindaco, OMISSIS, sia dalla Procura di S. Maraia C.V. per aver turbato, nel mese di gennaio 2014, con il determinante apporto dell'architetto OMISSIS, dirigente dell'Ufficio Tecnico, una procedura di gara al fine di favorire la ditta di un suo parente. Il consigliere OMISSIS ha compiuto atti palesemente illegittimi adottando in prima persona atti di gestione dell'Ente. Il suo rapporto di fedeltà al sindaco OMISSIS, è ulteriormente evidenziato dalla partecipazione al comitato direttivo dell'associazione *Campania Futura,* insieme al citato OMISSIS, a OMISSIS, a OMISSIS e ad altri soggetti.

Nell'ordinanza di Santa Maria Capua Vetere di applicazione di misure cautelari è delineata la figura di OMISSIS **(cl.** OMISSIS) (consigliere dal 2010) che, in qualità di Consigliere comunale di maggioranza e capo cantiere nella gestione del servizio di raccolta rifiuti, quale partecipe dell'associazione, falsificava in accordo con la ditta OMISSIS la pesatura dei rifiuti organici conferiti dal Comune di San Felice a Cancello per consentire un illecito guadagno in danno dell'Ente. In particolare, secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, OMISSIS avrebbe contribuito ad impedire, insieme al responsabile del Settore Ecologia, l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti della ditta OMISSIS al momento dell'accertamento della truffa nella pesatura dei rifiuti, anche facendosi consegnare da detto Responsabile del Settore Ecologia, a decorrere dal primo gennaio 2014, i formulari per smaltimento dei rifiuti in bianco.

Il consigliere OMISSIS, capogruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di San Felice a Cancello, è tra i destinatari dell'O.C.C. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 416, co. I°, II°, III°, C.P. poiché, insieme agli altri imputati, avrebbe commesso delitti di corruzione, di concussione, di turbativa d'asta e di abusi d'ufficio e falsi in atto pubblico. Il G.I.P. sammaritano lo descrive come persona assai vicino al sindaco OMISSIS che, addirittura, attesa *«la spavalderia e tracotanza mostrata ove ne ha avuto occasione, non esiterebbe a porre in essere condotte penalmente rilevanti ascrivibili in particolare alla categoria dei delitti contro la P.A.».*

In sede di riesame, riqualificato il reato inizialmente contestato di cui all'art. 416 c.p., sembra trovare conferma, sotto il profilo indiziario, l'esistenza di un grave quadro probatorio a suo carico per il delitto ex art. 353 c.p.. Infatti, lo stesso Tribunale, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare limitatamente alle esigenze cautelari.

OMISSIS, consigliere di minoranza, secondo gli accertamenti esperiti dalla Commissione d'accesso, è cugino del noto OMISSIS, ritenuto capo clan del disciolto clan locale Carfora/Di Paolo (la mamma del OMISSIS, OMISSIS, è la sorella del papà del OMISSIS, OMISSIS) e risulta, inoltre, controllato con soggetto arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e segnalato per diversi reati tra cui gli artt. 416, 640 340, 323 c.p.

OMISSIS – **consigliere e Sindaco antagonista** Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 9 febbraio 2010, divenuta irrevocabile il 19 luglio 2012, il suddetto amministratore è stato condannato, tra l'altro, per il reato previsto e punito dall'art.575 c.p. – tentato omicidio in concorso – ricompreso nei reati di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (legge Severino). Il passaggio in giudicato della citata sentenza di condanna ne ha comportato la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

****

Anche relativamente ad altri consiglieri comunali, la Commissione d'accesso ha rilevato la sussistenza di rapporti di parentela e frequentazioni con esponenti o soggetti vicini alla criminalità organizzata.

***La struttura burocratica dell'ente***

La Commissione d'accesso ha, inoltre, approfondito il ruolo svolto dal dott. OMISSIS, Segretario generale fino all'11 agosto 2014, del comune di San Felice a Cancello, evidenziando come il G.I.P. dell'Ordinanza della D.D.A. lo individui come l'anello di congiunzione, tra la pubblica amministrazione, politici ed imprenditori, indicandolo come soggetto totalmente asservito agli interessi del Sindaco OMISSIS.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini svolte dalla D.D.A., OMISSIS, avrebbe fornito un apporto costante e continuo al Sindaco OMISSIS per favorire gli interessi economici e criminali dell'organizzazione capeggiata da OMISSIS.

L'OCC evidenzia come OMISSIS, all'epoca in cui OMISSIS optò per l'incarico regionale, avrebbe continuato a relazionarsi con l'ex Sindaco, programmando i consigli comunali e discutendo sulle priorità dell'Amministrazione, su questioni amministrative e di bilancio o legate alla realizzazione di progetti, al fine di agevolare ditte dell'area casalese. Gli inquirenti sostengono che per poter meglio soddisfare tutte le richieste di OMISSIS e OMISSIS per i pagamenti alle ditte dell'area casalese, il dott. OMISSIS sarebbe arrivato ad avocare a sé le funzioni precedentemente svolte dal responsabile del settore finanziario, dott. OMISSIS. All'atto della rielezione a sindaco di OMISSIS, nel mese di maggio 2013, pur ricoprendo l'incarico di segretario generale presso il comune di Castel Volturno, ritorna a far parte dell'Amministrazione

***Incarichi di staff del sindaco e altri incarichi di amministrazione***

**a) Gli incarichi di staff**

Tra i numerosi incarichi di staff (11 nel corso del tempo) conferiti dal sindaco, con modalità di attribuzione al di fuori di qualsiasi quadro normativo, la Commissione d'accesso si sofferma, in particolar modo, sull'incarico attribuito all'arch. OMISSIS, cui viene assegnato il compito di predisporre una relazione tecnica afferente una delicata transazione con una società di servizi di pubblica illuminazione, nonché l'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione della zona P.I.P.

Tali incarichi hanno inciso e condizionato fortemente l'attività gestionale dell'Ente, considerando, come si vedrà, che l'appalto concernente il P.I.P. è il principale oggetto dell'Ordinanza della D.D.A. n. 514/16 per gli interessi che su di esso aveva la criminalità organizzata.

Il predetto OMISSIS ha avuto frequentazioni con persone gravate da diversi precedenti di polizia ed è cugino dell'imprenditore OMISSIS, coinvolto nell'OCC n. 514/16 del Tribunale partenopeo. Quest'ultimo è tratteggiato quale componente dell'associazione a delinquere finalizzata ad agevolare il gruppo politico capeggiato da OMISSIS e OMISSIS e che viene definito dai magistrati come *l'amico di Casapesenna* operante per conto dell'organizzazione stessa nel ramo dei pubblici appalti della Campania.

L'architetto OMISSIS ha non solo rapporti di parentela, ma cointeressenze in affari con OMISSIS in quanto ha ricoperto cariche o qualifiche di responsabile/direttore tecnico in società dallo stesso amministrate nonché ha svolto analoghi incarichi in una società che ha a sua volta acquisito altra ditta direttamente riconducibile al clan camorristico Ligato-Lubrano.

**b) Altri incarichi di amministrazione**

La Commissione ha, altresì, rilevato un'altra attività dai forti connotati di illegittimità e irregolarità amministrativa, rappresentata dal conferimento con provvedimenti sindacali (ben tredici nel periodo che va dall'ottobre 2013 fino all'ultimo del 28 settembre 2016 giorno precedente all'esecuzione dell'ordinanza di S. Maria C.V.) di innumerevoli incarichi conferiti dal Sindaco a comuni cittadini, per seguire materie, talora di tipo assessorile, in collaborazione con il dirigente competente in materia *"relazionando periodicamente al Sindaco in merito alle attività proposte e svolte"*.

Tali incarichi non sono contemplati dall'ordinamento giuridico e sono, quindi, privi di qualsiasi fondamento, né vi è alcuna previsione statutaria, in quanto i cittadini incaricati non rivestono alcun ruolo pubblico.

La Commissione ha riportato, poi, l'esito degli accertamenti effettuati sui soggetti incaricati, evidenziando che per alcuni di essi si registrano gravissime pendenze penali, frequentazioni e collegamenti con soggetti legati alla criminalità organizzata, come nel caso della citata OMISSIS, già assessore comunale e per la quale è emersa la stretta contiguità del suo contesto familiare con il clan Massaro. Alla predetta, in particolare viene assegnata una materia *"igiene e sanità pubblica"*, solitamente sensibile in quanto comprendente la gestione dei rifiuti.

***c) Attività contrattuale dell'Ente***

La continuità delle esperienze amministrative riconducibili alla figura di OMISSIS, consentono di soffermarsi su alcune delle scelte politico-gestionali risalenti alla precedente consiliatura 2007-2010, alcuna delle quali continuano a richiedere adempimenti anche nel corso dell'ultima Amministrazione elettiva, basti pensare all'incarico relativo all'area PIP attribuito nel 2014 dallo stesso OMISSIS all'arch. OMISSIS.

L'Organo ispettivo, inoltre, ha sottolineato come la totale illiceità delle attività da compiere, finalizzate esclusivamente all'arricchimento personale degli indagati e a quello degli imprenditori a loro collegati, emerge con assoluta chiarezza dalle conversazioni intercettate dagli inquirenti, nelle quali più volte gli interlocutori fanno riferimento alla necessità: di assicurarsi la complicità di altre figure istituzionali del Comune; di adottare accorgimenti per non esporre ad eccessivi rischi

OMISSIS; di servirsi di ditte che diano adeguate garanzie di riservatezza; di procedere a periodiche *"bonifiche"* degli uffici pubblici alla ricerca di microspie.

Singolare appare lo stratagemma della c.d.*"busta bianca"*, utilizzato dai predetti amministratori e funzionari per garantire l'esito delle gare d'appalto nel senso convenuto con gli imprenditori di riferimento.

La Commissione di indagine pone in risalto come il G.I.P. dell'OCC-D.D.A. abbia richiamato una serie di conversazioni estremamente rilevanti, avvenute in data 25 novembre 2009, sempre presso l'abitazione della OMISSIS.

«La prima, captata nel pomeriggio, vede come interlocutori la OMISSIS e l'imprenditore di Casal di Principe OMISSIS, altro soggetto certamente partecipe all'associazione, il cui compito è quello di curare l'aspetto *"imprenditoriale"* degli appalti: individuare le ditte che dovranno aggiudicarsi le gare, concordare le percentuali di spartizione, avvicinare le imprese concorrenti affinché non partecipino ai bandi o si limitino ad una partecipazione solo simulata.

I due, in modo estremamente nitido, discutono infatti dell'assegnazione illecita di appalti già banditi o da bandire in futuro da parte del Comune di San Felice a Cancello, di imprenditori concorrenti da avvicinare "*giorno per giorno*" per costringerli a non partecipare alle gare, dei meccanismi per *"truccare"* gli appalti nel caso di presentazione di domande, secondo il **metodo della c.d. "*busta bianca*": la presentazione, in altri termini, di una busta che, a dispetto delle apparenze, non contiene alcuna offerta al ribasso per l'aggiudicazione di un appalto, che verrà in realtà simulata dal funzionario compiacente addetto alla gara, il quale, sulla base dei ribassi sino a quel momento proposti da parte degli altri concorrenti, calcolerà l'offerta che avrebbe garantito l'assegnazione al soggetto prescelto**.

Gli affari illeciti da realizzare sono molteplici e proprio per questo gli interlocutori convengono di testare il meccanismo prima su gare di piccolo importo (in particolare su una gara iniziale di 130.000 euro), per non correre il rischio di incontrare intoppi su gare più significative ("cimitero", "l'illuminazione pubblica" e le altre che seguiranno in futuro).

Questo meccanismo consente di "collaudare" il procedimento di aggiudicazione delle gare che – come evidenziato dalla stessa commissione d'indagine nel corso del CPOSP del 20 aprile scorso – mette a riparo da vistosi vizi o errori il procedimento concorsuale, blindandone comunque l'esito a favore di quelli che avrebbero potuto essere gli imprenditori fraudolentemente individuati.

***d)Il Piano P.I.P.***

Il sistema di forte illegalità e di diffusa corruzione, volto – come si è visto – alla predisposizione di percorsi procedimentali di salvaguardia di esigenze affaristiche, trova la massima estrinsecazione nella gestione degli appalti.

In questo contesto particolare attenzione è riservata dalla Commissione d'accesso all'appalto relativo al **Piano PIP,** ovvero all'approvazione del progetto relativo alla zona industriale di San Felice a Cancello.

A conferma di quanto sostenuto dai magistrati partenopei circa le pressioni e le minacce per l'adozione immediata degli atti per la realizzazione del PIP ed in particolare il citato incontro con OMISSIS presso la casa della OMISSIS, la commissione d'accesso ha anche evidenziato la

*forzatura*, richiesta ed ottenuta dal Sindaco OMISSIS, nella seduta consiliare dell'11 giugno 2010, di anticipare la discussione del punto relativo al P.I.P., rispetto agli altri punti già iscritti all'o.d.g. in II° convocazione, al fine di assicurarsi l'approvazione dell'atto fondamentale per il prosieguo dell'iter finalizzato all'indizione della gara.

Tale aspetto assume particolare rilievo se si considera che tra i punti che si dovevano discutere prima del P.I.P. – derivanti da un precedente Consiglio Comunale non esaurito e fissato per il giorno 8 giugno 2010, come da ORDINE DEL GIORNO datato 1.06.2010 – vi erano atti di notevole importanza per lo stesso Consiglio, quali: la convalida di consiglieri comunali surroganti (per cessazione dalla carica a seguito di nomina ad assessori), l'elezione del presidente del consiglio comunale, la comunicazione di nomina assessori, ma soprattutto l'avvio della **procedura di contestazione, ai sensi art. 69 TUOEL, di incompatibilità del sindaco con la carica di consigliere regionale.**

Ai sensi dell'art. 141 del TUOEL, sembra quantomeno inopportuno, per il Consiglio comunale dell'epoca deliberare, attesa la pendenza di una contestazione di incompatibilità del Sindaco OMISSIS con la carica di consigliere regionale.

La decadenza di OMISSIS dall'incarico di Sindaco di San Felice a Cancello matura poi nel corso dell'estate del 2010 ed in seguito, in data 16.8.2010, viene decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Come anticipato, nel corso dell'ultima consiliatura OMISSIS, lo sviluppo del progetto vede coinvolto anche l'architetto OMISSIS, che riceve l'incarico con determina n. 90 dell'8.11.2013, da parte dell'arch. OMISSIS, responsabile U.T.C., della direzione lavori e di coordinatore della sicurezza, relativo all'intervento di *"realizzazione opere di urbanizzazione del sub comparto n. 1 dell'area PIP in loc. Ischitella"*. L'incarico è conferito mediante procedura di affidamento diretto, giustificato dal mancato superamento della soglia di spesa dei 40.000,00 Euro, sebbene, come rilevato dalla commissione d'accesso, la somma degli incarichi conferiti ammonta a 40.600,00, superiore alla soglia anzidetta, per cui avrebbe dovuto essere effettuata la gara ad evidenza pubblica.

I lavori sono stati infine aggiudicati, con determina n. 278 del 31.07.2013 del responsabile ufficio tecnico-settore V°, arch. OMISSIS, ad una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata dalla OMISSIS di Casapulla (CE) e dalla ditta individuale OMISSIS, il cui titolare è stato anche assessore comunale nei primi anni 2000 ed è fratello del dipendente comunale OMISSIS.

Per quanto riguarda, invece, la OMISSIS, Amministratore Unico e Socio con il 50% delle quote di proprietà è OMISSIS, con pregiudizi penali e controlli con soggetti sui quali gravano molteplici pregiudizi penali. Altro socio, con il 50% delle quote, risulta OMISSIS, relativamente al quale la Commissione d'accesso ha evidenziato tra l'altro il rapporto di parentela con la famiglia di OMISSIS (zio di OMISSIS, sposato con OMISSIS, sorella di OMISSIS). La figura di OMISSIS, soprattutto per i suoi rapporti di parentela, offre spunti di forte preoccupazione per la corretta gestione dei rapporti sottesi all'affidamento, nonostante che con sentenza 856/95 GIP del Tribunale di Napoli emessa il 15.5.1997 è stato disposto il non luogo a procedere perché il fatto non

costituisce reato, per l'imputazione a carico dello stesso dell'art.416bis. Nell'ambito del procedimento 15517/2001 mod. 21 RGNR della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato accertato come OMISSIS, nel periodo compreso tra il 6 ed il 13.4.2001, si rivolse ad esponenti del clan dei *"casalesi"* e più precisamente a OMISSIS per non sottostare alla richiesta estorsiva del clan Massaro di S. Felice a Cancello, comune in cui stava effettuando dei lavori con la società "OMISSIS". Sempre dall'esito delle indagini è risultato che effettivamente esponenti del predetto clan, ovvero OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, soprannominato "OMISSIS", OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS si incontrarono in S.Felice a Cancello con quelli del clan Massaro per perorare gli interessi di OMISSIS. Nel conseguente processo penale la OMISSIS è stata considerata parte offesa in relazione all'attività estorsiva subita da parte del clan Massaro, come rilevato da documentazione agli atti dell'ufficio antimafia di questa Prefettura.

Dalle indagini svolte per conto della D.D.A. emerge che la corsa per le elezioni regionali del 2010 da parte del candidato consigliere OMISSIS vede la fattiva collaborazione con il politico di OMISSIS, figlio di OMISSIS, imprenditore dell'appalto piano P.I.P. Nella fase conclusiva della tornata elettorale, OMISSIS contattando OMISSIS si mostra in grado di fornirgli non solo anticipazioni sull'esito del voto e sulle favorevoli proiezioni ma addirittura dati riferiti all'esatto numero degli stessi.

***La gestione della pubblica illuminazione***

Anche per la gestione della pubblica illuminazione la Commissione segnala il coinvolgimento di personaggi controversi dell'Amministrazione OMISSIS.

Si fa riferimento, in particolare alla sottoscrizione di un atto transattivo con la ditta OMISSIS, il cui rappresentante legale è OMISSIS.

Dalle indagini svolte è emerso che il contratto d'appalto relativo alla realizzazione e manutenzione di pubblica illuminazione per l'intero territorio era stato stipulato, con l'opzione F.T.T. (finanziamento tramite terzi) in data 22.05.2009 con la società "OMISSIS", con sede in OMISSIS, impresa Capogruppo Mandataria RTI, collegata alla società OMISSIS, legalmente amministrata da OMISSIS.

In data 4.12.2009, con delibera di Giunta Comunale n. 158, veniva approvata una modifica del progetto originario: l'investimento iniziale di € 1.242.477,52 veniva incrementato per un importo complessivo di € 1.989.188,12.

Dell'appalto in esame si ha traccia nelle intercettazioni della P.G., quando in una prima conversazione del 25.11.2009, la OMISSIS affronta con l'amico imprenditore OMISSIS una serie di questioni, tra le quali una relativa a *"quello delle luci"*, avvicinato dall'assessore OMISSIS, che aveva richiesto una tangente del 20% dell'importo liquidato. In data 23.12.2009 viene registrata un'ulteriore conversazione tra OMISSIS e OMISSIS, dalla quale emerge con chiarezza la spartizione di una somma di 10.000 euro appena percepita da OMISSIS, somma che, secondo la ricostruzione del P.M., sarebbe da ricollegare alla

"OMISSIS", che, proprio nel mese di dicembre, aveva ottenuto due mandati di pagamento dal Comune di San Felice a Cancello.

Dal complesso dei dati acquisiti emerge dunque la conclusione di un accordo corruttivo tra l'imprenditore OMISSIS e i pubblici amministratori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, accordo - concluso anche con il benestare di OMISSIS e OMISSIS - che prevedeva la corresponsione ai pubblici amministratori di una tangente pari al 20% delle somme via via incassate per effetto del contratto di gestione del sistema di illuminazione pubblica del Comune di San Felice a Cancello, in cambio dell'assegnazione dei lavori e dell'ampliamento del progetto in F.T.T. da euro 1.200.000 a euro 1.900.000 come poi effettivamente avvenuto. Nell'ambito di tale quadro si colloca la transazione con la ditta OMISSIS e OMISSIS, approvata dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco OMISSIS e sottoscritta in data 24.07.2014, in tempi successivi a quelli attenzionati dall'Autorità giudiziaria e che assume rilievo per l'entità della cifra riconosciuta alle ditte senza una reale giustificazione tecnico-giuridica.

La sottoscrizione dell'atto, con il quale si riconosce alle ditte la complessiva somma di ben **650.000,00 Euro**, non è preceduta da nessuna valutazione di carattere tecnico circa i lavori eseguiti, le contestazioni emerse in sede di opposizione a decreti ingiuntivi o di altra natura. E, soprattutto, non vi è alcun accenno in ordine alla convenienza e all'economicità della transazione per l'amministrazione comunale. Per tale transazione viene conferito, in modo illegittimo, all'architetto OMISSIS, componente dell'ufficio di staff del Sindaco, l'incarico di redigere relazione tecnica volta a stabilire la congruità della somma da transigere, riconoscendogli, con atto a firma dell'allora segretario comunale OMISSIS, n. 57 del 7.01.2014, la somma di 3.000,00 Euro, invece di rivolgersi agli uffici dell'Ente che hanno seguito istituzionalmente i lavori ed in primis l'ufficio tecnico. Peraltro, anche il responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto OMISSIS, si pronuncia solo sulla congruità della somma riconosciuta, ritenendola tale senza alcuna altra considerazione di carattere tecnico.

La relazione della commissione evidenzia che i rapporti con la ditta sono utilizzati da OMISSIS anche al fine di alterare la competizione elettorale, per porre in essere una campagna denigratoria contro il suo principale avversario politico.

******

Anche nei rapporti con la società chiamata a gestire la **rete fognaria,** la OMISSIS, così come in quelli per l'affidamento della **mensa scolastica**, OMISSIS, sono state rilevate frequentazioni anche con soggetti controindicati sotto il profilo della normativa antimafia.

***Affidamento del servizio di gestione e riscossione delle entrate***

Qualche considerazione merita anche il servizio di riscossione dei tributi affidato al funzionario OMISSIS che, insieme al sindaco OMISSIS, è citato nell'Ordinanza della D.D.A. quale partecipe dell'associazione e sembra aver ricevuto addirittura compensi di provenienza tangentizia.

Il servizio in esame veniva dato in concessione alla società OMISSIS, in data 13.7.2006. In virtù di tale assegnazione, la società incaricata della riscossione dei tributi comunali avrebbe potuto trattenere un aggio del 18% sulle somme riscosse. Il sindaco OMISSIS ponendosi *"a disposizione"* di OMISSIS (già rappresentante legale della OMISSIS), accettava di essere *"retribuito"* dal OMISSIS ottenendo la promessa di utilità ed il versamento di plurime somme di denaro periodiche. Non solo, ma il OMISSIS alle elezioni regionali dell'aprile 2010 – replicando la condotta tenuta nel 2007, nel periodo delle elezioni amministrative del maggio 2007 – *"ha preteso utilità destinate a retribuirlo per lo stabile compimento di plurimi atti contrari ai suoi doveri d'ufficio"*. Tali vicende hanno costituito specifici capi d'imputazione a carico dei predetti soggetti.

Anche la mancanza di fondi del Comune viene utilizzata dal OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, come occasione per intascare ulteriori tangenti, proprio grazie al coinvolgimento della OMISSIS.

In particolare, gli interessati, invece di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti, si accordavano per far sì che l'amministrazione chiedesse un'anticipazione di cassa alla ditta, dividendo in parti uguali la quota degli interessi che sarebbero stati negli anni versati, creando così una *"rendita"* conveniente per entrambe le parti.

Vi sarebbe stato, altresì, un consapevole ritardo o omissione nella riscossione dei ruoli TARSU, ICI e ACQUA, relativi agli anni 2007 /2008/2009/ 2010, richiesto esplicitamente dal Sindaco OMISSIS alla OMISSIS allo scopo, in particolare per gli anni 2007 e 2010, di sostenere le proprie campagne elettorali beneficiando di maggior consenso elettorale tra la cittadinanza di San Felice a Cancello.

In cambio di tali ritardi/omissioni, sarebbero stati predisposti atti di Giunta e di Consiglio comunale per il *riconoscimento di aggio* in favore della Società OMISSIS per l'importo di *€ 99.110,07, pari al 18% dell'aggio su € 550.611,46* – riconoscimento illegittimamente operato nonostante, appunto, le numerose violazioni ed inadempimenti della società OMISSIS.

La Commissione d'accesso ha effettuato accertamenti alla banca dati SDI sui soggetti impiegati presso la societa' OMISSIS – come risultanti alla banca dati Serpico (aggiornamento all'anno 2014) – rilevando, a carico di alcuni di essi, frequentazioni con soggetti con pregiudizi di polizia.

In tale periodo l'Ente ha subito un gravissimo danno economico ed erariale tanto da determinare il dissesto finanziario poi dichiarato dal Commissario Straordinario, in data 1.12.2016.

***Servizio ecologia e rifiuti***

Relativamente al servizio ecologia e rifiuti, che notoriamente rappresenta settore sensibile per gli interessi della criminalità, le attività investigative finora svolte dagli organi inquirenti hanno riguardato i seguenti due aspetti:

- la gara indetta con determina n.24 del 16.04.2014 avente ad oggetto "servizio di distribuzione e fornitura di kit contenenti buste per la raccolta differenziata dei RSU agli utenti del Comune di S. Felice a Cancello per un importo di 162.260,00 euro" – che ha determinato capi d'imputazione per turbata libertà degli incanti;

- la vicenda della falsificazione della pesatura dei rifiuti organici, e dunque i corrispondenti formulari CER 2001008, e la liquidazione di somme di denaro non dovute all'affidatario del servizio di smaltimento rifiuti del Comune pari a **164 mila euro**.

Nel primo caso, a seguito di preventivi accordi tra **il sindaco, in complicità con il responsabile dell'ufficio tecnico ed i referenti dell'impresa destinataria dell'appalto,** la gara veniva aggiudicata dalla ditta OMISSIS attraverso un artifizio, costituito dalla previsione nel bando di un *"requisito speciale"* e cioè l' *"aver svolto analoga fornitura e distribuzione con erogatori automatici in altri Comuni"* al fine di agevolare la ditta che risulta avere tra i propri dipendenti OMISSIS, fratello di OMISSIS (classe OMISSIS), esponente di spicco dell'omonimo clan.

Viene, peraltro, evidenziato che, precedentemente all'espletamento della gara, con determina del 24.07.2013 il responsabile *ad interim* del settore ecologia del comune di San Felice a Cancello, arch. OMISSIS, aveva proceduto all'affidamento diretto, in via sperimentale per sei mesi, alla ditta OMISSIS, della distribuzione dei sacchetti di plastica per la raccolta dei rifiuti per l'importo complessivo di € 57.600,00 +IVA, in palese violazione dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 – nel testo all'epoca dei fatti vigente, oggi art. 36 del D.Lgs 59/2016.

In particolare, la determina di affidamento diretto ha fatto immediatamente seguito alla proposta della OMISSIS, senza che vi sia stato nessun tentativo di esperimento di una indagine di mercato. Appare evidente, quindi, la perpetrazione di una macroscopica violazione di legge da parte dell' OMISSIS finalizzata ad assicurare ad OMISSIS e OMISSIS, legato da rapporti personali e di interesse politico con il sindaco OMISSIS, il conseguimento di un vantaggio patrimoniale.

Per quanto concerne, altresì, la vicenda della pesatura dei rifiuti, gli atti giudiziari descrivono in modo dettagliato il meccanismo con cui si cerca di ricavare il massimo profitto in tema di raccolta rifiuti attraverso la falsificazione della pesatura dei rifiuti organici e la conseguente liquidazione di somme di denaro non dovute alla ditta OMISSIS.

Altro tentativo di alterazione delle procedure relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, pure attenzionata dalla Magistratura non è andato a buon fine, come evidenziato dallo stesso P.M., solo perché la relativa delibera (n. 16 del 27.05.2015) è stata successivamente annullata in autotutela per un vizio di forma, dal nuovo segretario comunale.

***Uffici tenuti alla vigilanza e controllo del territorio***

Le suddescritte dinamiche di *"contiguità"* si collocano, peraltro, in contesto di compromissione e di connivenze che investono anche gli uffici tenuti all'attività di vigilanza e di controllo del territorio.

La Commissione ha stigmatizzato, in particolare, l'operato della **Polizia Municipale** relativamente all'omissione dei controlli demandati istituzionalmente all'Ente Locale, per i quali le indagini giudiziarie hanno dimostrato un completo assoggettamento degli organi di vigilanza alle illecite volontà del sindaco. Viene evidenziata, in proposito, la figura di OMISSIS, Comandante della Polizia Municipale, che ad es. ***dopo aver accertato la realizzazione abusiva di un'opera edile e un autolavaggio di veicoli,*** ha omesso di procedere al sequestro penale

dell'impianto ovvero di procedere a sospenderne temporaneamente l'attività ottenendo anche vantaggi personali. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento impugnato relativamente al delitto associativo (art.416, commi1, 2 e 3 c.p.), nonché, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, l'OCC relativamente ai reati corruttivi (artt.110, 81 cpv, 319 e 321), per le sole esigenze cautelari.

Ancora più grave e sconcertante appare la posizione del locale Comando Carabinieri. Nell'inchiesta della Procura di S. Maria C.V., infatti, risulta indagato l'ex comandante della Stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancello, OMISSIS. Il sottufficiale dell'Arma, secondo gli inquirenti, avrebbe omesso, in complicità con taluni degli amministratori coinvolti nella stessa inchiesta, i controlli presso cantieri, gestiti da imprenditori *"amici"*, per il rispetto della normativa in materia di lavori pubblici e di edilizia. Il medesimo – ormai rimosso – risulta, inoltre, indagato per corruzione anche nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Napoli, in cui ne viene rimarcato il rapporto di *"servile sudditanza"* con OMISSIS.

Le intercettazioni telefoniche effettuate dagli inquirenti hanno fatto emergere che il militare avrebbe concordato con OMISSIS un controllo per danneggiare elettoralmente OMISSIS, capo della coalizione rivale alle amministrative del 2011.

In buona sostanza, nell'impostazione accusatoria della D.D.A., viene evidenziato come il sindaco OMISSIS avesse *"asservito"* il OMISSIS, in cambio di una serie di utilità.

Sono queste vicende di gravità sconcertante che denotano il profondo livello di compromissione della legalità, che nel territorio ha coinvolto anche le forze dell'ordine facendo emergere una pericolosa ramificazione di un sistema affaristico in grado di intersecare le esigenze di portatori di interessi illegali e di amministratori pubblici.

*****

***Conclusioni***

Le risultanze dell'accesso ispettivo hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti con il clan dei casalesi-fazione Zagaria ed una evidente situazione di contiguità tra esponenti della criminalità organizzata casalese e/o tra persone ad essi vicine con amministratori e dipendenti comunali, favorita da un fitto intreccio di legami parentali, da rapporti di frequentazione e da una comunanza di interessi economici.

Da un lato, infatti, rilevano i contesti criminosi riportati negli atti delle indagini condotte dalla DDA di Napoli, che denotano un rapporto di contiguità tra gli amministratori e i dipendenti dell'ente con la criminalità organizzata.

Dall'altro, le situazioni acclarate nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di S. Maria C.V., sebbene non direttamente riferibili ad ambienti camorristici, rappresentano inequivocabili ipotesi di reati *"spia"*, fattispecie ritenute maggiormente indicative di dinamiche riconducibili alla supposta presenza di aggregati di matrice camorristica, che, in tale sede, assumono la valenza di nuovi ed ulteriori elementi connaturati ad un concreto rischio di condizionamento dell'attività amministrativa del Comune di San Felice a Cancello. Infatti, le condotte addebitate agli indagati (una pluralità di delitti di pubblici ufficiali contro la P.A., tra cui, peraltro, ipotesi di corruzione e di

turbata libertà degli incanti) si contestualizzano attraverso atti di gestione posti in essere anche nell'ambito dell'ultima consiliatura targata "OMISSIS".

In altri termini, la compagine politico-amministrativa relativa al periodo 2013-2016 si pone in rapporto di continuità con la precedente gestione "OMISSIS" (2007-2010).

Del resto, come noto, negli ultimi anni, i sodalizi criminali tendono a creare una rete di coperture apparentemente legittima, attraverso le quali si inseriscono nelle dinamiche degli appalti pubblici con società o ditte formalmente al di sopra di ogni sospetto, ma di fatto ad essa collegate.

Il quadro complessivo che emerge dagli atti giudiziari, sostanzialmente confermato anche dal Tribunale del Riesame, rappresenta, dunque, una gestione politico-amministrativa avvinta da forme di condizionamento, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e da pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il regolare funzionamento dei servizi.

Ciò in un contesto di relazioni parentali e frequentazioni degli amministratori e dipendenti comunali con soggetti *"controindicati"*.

D'altra parte gli stessi Magistrati presenti alla riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale è stata esaminata la relazione della Commissione d'indagine, non hanno avuto nessuna esitazione a confermare l'impianto accusatorio delle due citate ordinanze, puntualizzando che il Tribunale del riesame ha sostanzialmente confortato l'esistenza di elementi fattuali, in particolare l'ingresso della famiglia Zagaria presso il comune con la consegna dei progetti relativi alla vicenda P.I.P. a componenti della famiglia, nonché incontri con imprenditori legati alla criminalità organizzata.

Gli episodi evidenziati e le intercettazioni riportate mostrano un quadro preoccupante per la grave diffusione di atteggiamenti corruttivi che, per la loro continuità, offrono un allarmante contesto, ormai sempre più generalizzato, in cui sono gli stessi apparati amministrativi e di indirizzo a fornire condizioni di illegalità per il conseguimento illecito di profitti.

A ben vedere è questo il *sistema-amministrazione* più insidioso ai fini dell'eventuale infiltrazione di soggetti portatori di interessi camorristici, in quanto incapaci di creare quegli anticorpi ovvero gli argini necessari al diffondersi di comportamenti corruttivi. Anzi, tale sistema fornisce esso stesso il *modus operandi* e le regole della gestione affaristica della cosa pubblica.

Per quanto innanzi, nella riunione tenutasi, in data 20 aprile 2017, il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Sostituto Procuratore presso la DDA di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha espresso parere unanime sulla sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi.

Lo scrivente, pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato, ritiene sussistenti i presupposti per l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 143 T.U.O.E.L., anche in considerazione della complessiva e preoccupante situazione del Comune in un contesto dove la presenza delle organizzazioni criminali anche di tipo camorristico può ancora condizionare la vita amministrativa dell'Ente.

IL PREFETTO
(De Felice)

17A03679

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2017.

**Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla Regione Umbria di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 4 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 424 della Regione Umbria del 19 aprile 2016 «Utilizzo economie decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 - Piano delle verifiche tecniche», inerente la richiesta di finanziamento di un nuovo piano per le verifiche tecniche sugli edifici scolastici, per un importo delle economie accertate pari a euro 214.156,80;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche proposte;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche, di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362/2004, riportate nell'allegato 1A del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, di cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento pari a euro 214.114,57, sommato a quello derivante dalla minore spesa accertata per la verifica tecnica riportata nell'allegato 1B del presente decreto, pari a euro 145,15, determina un importo complessivo di euro 214.259,72.

2. Resta assegnato alla Regione Umbria l'importo corrispondente al piano di verifiche riportato in allegato 2 al presente decreto, per un totale di euro 214.156,80.

3. L'importo residuo di euro 102,92 è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto ed i relativi allegati saranno inviati ai competenti Organi di controllo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2017

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1057*

**Allegato 1A - Regione Umbria**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | Assisi | ip servizi alberghieri e della ristorazione | Provincia di Perugia | € 7,356.25 |
| 3 | PG | Citerna | scuola elementare "A.L. Franchetti" di Fighille | Comune di Citerna | € 3,892.50 |
| 4 | PG | Collazzone | scuola elementare | Comune di Collazzone | € 4,307.71 |
| 5 | PG | Collazzone | scuola materna | Comune di Collazzone | € 4,905.52 |
| 7 | PG | Deruta | istituto d'arte "A. Magnini" | Provincia di Perugia | € 6,575.86 |
| 8 | PG | Foligno | liceo scientifico "G. Marconi" (sede distaccata) | Provincia di Perugia | € 9,142.90 |
| 9 | PG | Foligno | itis - palestra | Provincia di Perugia | € 10,184.33 |
| 10 | PG | Foligno | itis - edificio lab. informatica | Provincia di Perugia | € 1,623.00 |
| 11 | PG | Foligno | itis - edificio ex fonderie | Provincia di Perugia | € 3,690.97 |
| 12 | PG | Giano dell'Umbria | ipsia - ipc | Provincia di Perugia | € 9,106.38 |
| 13 | PG | Gubbio | liceo classico "Mazzatinti" e annesso ist. mag. | Provincia di Perugia | € 9,275.45 |
| 14 | PG | Montefalco | scuola elementare "B. Buozzi" | Comune di Montefalco | € 10,549.50 |
| 15 | PG | Paciano | media ed elementare | Comune di Paciano | € 1,623.00 |
| 16 | PG | Perugia | liceo classico "Mariotti" | Provincia di Perugia | € 19,051.32 |
| 17 | PG | Perugia | ipsia "Cavour Marconi" | Provincia di Perugia | € 25,907.84 |
| 18 | PG | Perugia | itis "A. Volta" | Provincia di Perugia | € 38,237.45 |
| 19 | PG | Perugia | conservatorio di musica "F. Morlacchi" | Provincia di Perugia | € 16,826.18 |
| 20 | PG | Perugia | istituto d'arte "Bernardino di Betto" (ed.1) | Provincia di Perugia | € 29,630.68 |
| 21 | PG | Valfabbrica | scuola media inferiore | Comune di Valfabbrica | € 2,227.73 |
| | | | | **TOTALE** | **€** 214.114,57 |

**Allegato 1B - Regione Umbria**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE AFFIDATE CON ECONOMIE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO | IMPORTO INCARICO AFFIDATO O IN FASE DI AFFIDAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PG | Corciano | materna e nido | Comune di Corciano | € 4,395.63 | € 4,250.48 |
| | | | | | **ECONOMIE** | **€** 145.15 |

**Allegato 2 - Regione Umbria**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE SOSTITUTIVE DA FINANZIARE CON ECONOMIE EX D.G.R. N. 424/2016
(fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Assisi | ip servizi alberghieri e della ristorazione | Provincia di Perugia | € 12,128.97 |
| 2 | PG | Deruta | istituto d'arte "A. Magnini" | Provincia di Perugia | € 20,854.96 |
| 3 | PG | Foligno | ITIS - Palestra | Provincia di Perugia | € 16,791.90 |
| 4 | PG | Foligno | itis - edificio ex fonderie | Provincia di Perugia | € 6,085.67 |
| 5 | PG | Giano dell'Umbria | ipsia - ipc | Provincia di Perugia | € 15,014.59 |
| 6 | PG | Gubbio | liceo classico "Mazzatinti" e annesso ist. mag. | Provincia di Perugia | € 22,300.00 |
| 7 | PG | Perugia | liceo classico "Mariotti" | Provincia di Perugia | € 31,411.78 |
| 8 | PG | Perugia | ipsia "Cavour Marconi" | Provincia di Perugia | € 23,934.50 |
| 9 | PG | Perugia | conservatorio di musica "F. Morlacchi" | Provincia di Perugia | € 27,742.98 |
| 10 | PG | Perugia | istituto d'arte "Bernardino di Betto" (ed.1) | Provincia di Perugia | € 34,218.37 |
| 11 | PG | Valfabbrica | scuola media inferiore | Comune di Valfabbrica | € 3,673.08 |
| | | | | **TOTALE** | **€ 214,156.80** |

**17A03749**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 il territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 il territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Presidente della Regione Calabria del 28 dicembre 2016, del 13 febbraio e del 3 aprile 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2017, prot. n. CG0034410;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 24, 25, 26 gennaio e 10, 11 aprile 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Calabria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 22.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2017

*Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

**17A03747**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 il territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio è stato interessato da avversità atmosferiche di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie\, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Lombardia del 13 e del 22 luglio 2016, del 12 dicembre 2016 e del 23 febbraio 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 18 maggio 2017, prot. n. CG/0033765;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 26 al 28 luglio 2016 ed il 28 e 29 marzo 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio della Province di Bergamo e di Sondrio.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 3.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2017

*Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

17A03748

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 aprile 2017.

**Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia.**

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato decreto 13 maggio 2016, il quale prevede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'adozione di un decreto ministeriale, con il quale si provvede a definire i compiti dell'istituto, nonché a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Tenuto conto del documento elaborato dal comitato tecnico scientifico per l'archeologia concernente «L'Istituto centrale per l'archeologia: proposta di funzioni operative», nonché delle proposte formulate dalle consulte universitarie nel settore dell'archeologia con riguardo al medesimo Istituto;

Decreta:

### Art. 1.

*Istituto centrale per l'archeologia*

1. L'Istituto centrale per l'archeologia, di seguito denominato «ICA», ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con sede in Roma, svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia.

2. In particolare, l'ICA:

*a)* adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;

*b)* effettua, presso le soprintendenze e i parchi archeologici, nonché, eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni

archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;

*c)* effettua la ricognizione e la pubblicazione on line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;

*d)* cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all'archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti;

*e)* formula *standard* di qualità per l'editoria archeologica, digitale e cartacea;

*f)* promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;

*g)* elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;

*h)* adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;

*i)* supporta la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell'ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni archeologici;

*j)* promuove a livello internazionale il ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;

*k)* fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi.

3. Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, l'ICA assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la scuola archeologica italiana di Atene e con la scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. L'ICA provvede alle proprie esigenze nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, comunque, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 2.

*Direttore*

1. Il direttore dell'ICA sovrintende all'attività e al funzionamento dell'istituto, determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro e secondo le direttive del direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore presenta al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio una relazione sull'attività svolta dall'ICA nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Art. 3.

*Comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto. In particolare, il comitato:

*a)* supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'istituto;

*b)* predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'istituto;

*c)* valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto;

*d)* si esprime su ogni questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto.

2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Ministro dell'istruzione e della ricerca e un membro designato dal consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici». I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione con l'ICA, né possono assumere incarichi di alcun tipo in progetti o iniziative partecipati, a qualsiasi titolo, dall'ICA.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 7 aprile 2017

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017*
*Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 755*

**17A03746**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2017.

**Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della salute, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;

Visti gli articoli 37 e 41 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che dispone che le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti, pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2015, n. 279, recante «Funzioni di Organismo statale per la *cannabis* previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972», e, in particolare, l'allegato tecnico che prevede, al punto 6, che la tariffa della *cannabis* debba essere determinata per aggiornamento dell'allegato A al decreto ministeriale 18 agosto 1993;

Ritenuto necessario consentire l'accesso alle terapie a base di *cannabis* infiorescenze a costi adeguati;

Tenuto conto sia della fluttuazione dei costi di produzione che della media dei costi di distribuzione;

Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», è modificato come segue: dopo la voce «canfora» è inserita la voce «*Cannabis* infiorescenze grammi 1 euro 9,00».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2017

*Il Ministro:* LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 817*

**17A03680**

---

DECRETO 15 maggio 2017.

**Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Matador, a base delle sostanze attive tebuconazolo e triadimenol.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-

ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario Matador n. reg. 9712 contenente le sostanze attive tebuconazolo e triadimenol, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa di seguito riportata:

| | n. reg | nome | impresa | data reg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9712 | Matador | Bayer Cropscience S.r.l. | 29 luglio 1998 |

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 15 maggio 2017

*Il direttore generale:* RUOCCO

**17A03675**

DECRETO 15 maggio 2017.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di proteine idrolizzate, sulla base del dossier SIC 378SL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2010 di recepimento della direttiva 2009/153/EC della Commissione del 30 novembre 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva proteine idrolizzate;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il reg. 195/2017 EU della commissione 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nutrel», presentato dall'impresa Sicit 2000 S.p.a, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 18 giugno 2010 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva proteine idrolizzate;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SIC 378SL, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2020 alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento NUTREL;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Per il prodotto fitosanitario «Nutrel» reg. n. 11502, l'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Per il prodotto fitosanitario NU BAIT reg. n. 6816, lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 15 maggio 2017

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **proteine idrolizzate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SIC 378SL di All. III fino al **31 Agosto 2020** ai sensi del decreto ministeriale 18 Giugno 2010 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/153/EC della Commissione del 30 Novembre 2009.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>11502</td><td>NUTREL</td><td>22/11/2002</td><td>SICIT 2000 SPA</td><td>Nessun pittogramma; P102-P220-P270-P280; EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- <u>Estensione ai parassiti</u>: mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, (piccoli frutti), mosca delle noci.<br>- <u>Eliminazione del distributore</u>: Chimiberg S.r.l. Albano S. Alessandro.<br>- Estensione del distributore: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)<br>- <u>Estensione dello stabilimento di produzione</u>: Althaller Italia S.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 S. Colombano all'Ambro.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>6816</td><td>NU BAIT</td><td>29/10/1986</td><td>CBC(Europe) S.r.l</td><td>Nessun pittogramma; P102-P220-P270-P280; EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>-<u>Modifica di composizione</u><br>-<u>Estensione ai parassiti</u>: mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, (piccoli frutti), mosca delle noci.</td></tr>
</table>

# NUTREL

**Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro mosca delle olive, mosca delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, piccoli frutti). mosca degli agrumi, mosca delle noci – Cattura massale in bottiglie trappola**

Registrazione Ministero della Salute n. 11502 del 22/11/2002

Composizione
PROTEINE IDROLIZZATE PURE g. 30 (=378 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

CONTENUTO: **0,250-0,5-1-5-10-20 litri**

Partita n.

Titolare dell'autorizzazione
**SICIT 2000 SpA**
Via Arzignano, 80 36072
Chiampo (Vicenza)
Tel. 0444 450 946

Officina di produzione:
**Althaller Italia S.r.L.**
Strada Com.le per Campagna, 5
20078 S. Colombano all'Ambro
Tel.00371-200257

Distribuito da:
**DIACHEM SpA**
Via Tonale 15, 24061 Albano S. Alessandro (BG). Tel 0363 355611
**CBC (Europe) S.r.l.**
Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362 - 365079

**CONSIGLI DI PRUDENZA: Generali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che è stato miscelato con NUTREL.**

## ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamenti da terra: impiegare NUTREL alla concentrazione dell'1,2% in miscela con l'insetticida alla dose usualmente consigliata. Eseguire il trattamento solo su una parte limitata della chioma esposta ad un maggiore soleggiamento, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

Per l'applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida. Distribuire 100-200 litri di acqua per ettaro a seconda dell'attrezzatura utilizzata, delle dimensioni dell'impianto e della forma di allevamento. Dose massima: 2,4 L Nutrel/ha pari a 907 g s.a./Ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del NUTREL (es. formulati a base di deltametrina, lambda-cialotrina).
Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2-4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 10-30 giorni.
Per un più preciso intervento tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune bottiglie trappola.

Per la cattura massale, collocare per ettaro, mediamente, 90 trappole con adeguati fori laterali, contenenti 250 ml di Nutrel, a circa 1.5 metri di altezza, sulla parte della chioma esposta a sud, evitando l'azione diretta dei raggi del sole. Effettuare eventuali rabbocchi in caso di evaporazione del liquido attrattivo. Dose massima; 22,5 L Nutrel/ha pari a 8,5 kg s.a./ha.

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto deve essere miscelato ad insetticidi attenendosi alle norme precauzionali prescritte per il prodotto usato in miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni dell'insetticida usato in miscela.**

**ATTENZIONE**
**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**
**Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ............**

# NU BAIT

**Esca proteica per la preparazione di esche insetticide per trattamenti da terra contro: mosca delle olive, mosca delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, piccoli frutti), mosca degli agrumi e mosca delle noci.**
**Cattura massale in bottiglie trappola**

**COMPOSIZIONE:**
100 grammi di prodotto contengono:

Proteine idrolizzate pure g 30 (= 378 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Generali: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CBC (Europe) S.r.l.**
Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362 - 365079

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO**
IRCA Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant S.r.l. - via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

**Registrazione n. 6816 del 29.10.1986 del Ministero della Sanità**

**Contenuto: 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 - 20 litri**

**Riferimento Partita n.** ____________

**INFORMAZIONI MEDICHE**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che é stato miscelato con NU BAIT.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
Trattamenti da terra: impiegare NU BAIT alla concentrazione dell'1,2 % in miscela con l'insetticida alla dose usualmente consigliata. Eseguire il trattamento solo su una parte limitata della chioma esposta ad un maggiore soleggiamento, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

Rev. 0317

Per l'applicazione usare normali irroratrici a bassa pressione, in modo da formare gocce grossolane sulla vegetazione trattata. Distribuire 100-200 litri di acqua per ettaro a seconda dell'attrezzatura utilizzata, delle dimensioni dell'impianto e della forma di allevamento.

Dose massima: 2,4 L NU BAIT/ha pari a 907 g s.a./ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del NU BAIT (es. formulati a base di deltametrina, lambda-cialotrina). Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2 - 4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 10-30 giorni. Per individuare il momento migliore per l'intervento, tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune trappole di monitoraggio.

Per la cattura massale, collocare per ettaro, mediamente, 90 trappole con adeguati fori laterali, contenenti 250 ml di NU BAIT, a circa 1.5 metri di altezza, sulla parte della chioma esposta a sud, evitando l'azione diretta dei raggi del sole. Effettuare eventuali rabbocchi in caso di evaporazione del liquido attrattivo.

Dose massima: 22,5 L NU BAIT/ha pari a 8.5 kg s.a./ha.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto deve essere miscelato ad insetticidi attenendosi alle norme precauzionali prescritte per il prodotto usato in miscela.

**AVVERTENZA**
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni dell'insetticida usato in miscela.**

**ATTENZIONE**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2017

17A03677

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2017.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Staphy Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 31 maggio 2016 dal centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via Leone XIII n. 14, 20145 Milano;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 aprile 2017 presso il centro «Staphyt Italia S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 31 maggio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via Leone XIII n. 14, 20145 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 22 aprile 2017.

2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

*Il direttore generale:* GATTO

**17A03713**

DECRETO 15 maggio 2017.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «G.Z. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 24 gennaio 2017 dal Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 10-11 aprile 2017 presso il Centro «G.Z. S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 gennaio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «G.Z. S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 11 aprile 2017.

2. Il Centro «G.Z. S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

*Il direttore generale:* GATTO

**17A03714**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 21 novembre 2016 n. 56/2016 del Tribunale di Cosenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sociale «Gravina Multiservice società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», con sede in Roggiano Gravina (CS) (codice fiscale 02891870780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Gigliotti (c.f. GGLRRT57B-18F888E) nato a Nicastro (CZ) il 18 febbraio 1957, domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Salita Mazzei n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A03777**

DECRETO 3 marzo 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori agricoli Giustino Fortunato Società cooperativa agricola», in Lavello e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Produttori Agricoli Giustino Fortunato Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 20 luglio 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 1.353.731,00 si è riscontrata una massa debitoria a breve pari ad € 1.416.009,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 411.250,00;

Considerato che in data 8 novembre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Produttori Agricoli Giustino Fortunato Società Cooperativa Agricola», con sede in Lavello (Potenza) (codice fiscale n. 00229840764) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag.ra Rosa Calace (codice fiscale CLCRSO63P44G663C) nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963, e domiciliata in Potenza, via del Gallitello, n. 125.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A03774**

DECRETO 3 marzo 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016 da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 80.435,00 si riscontrano debiti a breve per € 634.623,00 ed un patrimonio netto negativo di € 592.706,00;

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stato assolta l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 741, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore c stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Koinè Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01945020749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Nicoletta Quatraro, nata a Acquaviva delle Fonti (BA) 30 gennaio 1980 (c.f. QTRDLN80A70A048B), ed ivi domiciliata in Via Bacchelli n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A03776**

DECRETO 7 aprile 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Unieco Società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 12 dicembre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue comunicando l'esito della revisione ordinaria svolta nei confronti della cooperativa, ha chiesto che la società «Unieco Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 613.240.536,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 669.972.107.00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 81.830.032,00;

Considerato che con nota del 23 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota in data 5 gennaio 2017, con la quale il legale rappresentante, ha formalmente richiesto la sospensione del procedimento, in attesa della conclusione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-*bis* l.fall;

Vista la successiva nota pervenuta in data 2 febbraio 2017 con la quale la cooperativa ha comunicato di aver depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma L.F., in data 10 gennaio 2017 e di aver ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 19 gennaio 2017, depositato in cancelleria in data 24 gennaio 2017, una proroga per ulteriori 120 giorni, fino al 24 maggio 2017, per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'ar. 161, secondo e terzo comma L.F.;

Viste le note in data 23 gennaio 2017 e ed in data 20 febbraio 2017, con le quali si è provveduto alla sospensione del procedimento fino al termine del procedimento in corso;

Preso atto che in data 24 marzo 2017 la cooperativa ha comunicato di aver depositato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., attesa l'impossibilità di depositare il Piano concordatario ed ha richiesto il riavvio del procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, dichiarando di non opporsi all'ulteriore corso del medesimo;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unieco Società Cooperativa» con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale n. 00301010351) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Baldini (codice fiscale BLDCRD73R07H223T), nato a Reggio Emilia il 7 ottobre 1973, ivi domiciliato, in via Emila all'Angelo n. 44/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A03775**

---

DECRETO 5 maggio 2017.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca*

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

*Incameramento della cauzione*

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

*Somme in economia*

1. L'importo di € 22.978.304,33, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

*Clausola di ricorribilità*

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 5 maggio 2017

*Il direttore generale:* SAPPINO

ALLEGATO

| | N. PROG | SERIE | DEMONINAZIONE DITTA | CODICE FISCALE | BANCA CONCESSIONARIA | DM PROV. | CONTRIBUTO CONCESSO | DM DI MODIFICA | CONTRIBUTO ATTUALE | DECRETO DI IMPEGNO | RESIDUI | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19178 | 13 | COLAGIACOMO CRISTINA D.I. | CLGCST85E66C034D | UBI BANCA SPA | N.143346 DEL 21/07/05 | 234.435,00 | - | 234.435,00 | 6098/2005 | 2003 | B13E05000070005 |
| 2 | 39305 | 13 | DAL CAVALIERE SNC DI PERUFFO LUIGI & C. (GIA' BAR LA PRODA DI SCOTTO DI CICCARIELLO FRANCESCO & C. SNC) | 3712020639 | UBI BANCA SPA | N. 141400 DEL 05/04/05 | 54.166,00 | - | 54.166,00 | 3767/2005 | 2004 | B78B05000000005 |
| 3 | 31453 | 13 | ALFAMEC SRL | 1412040063 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N.134881 DEL 20/12/04 | 66.810,00 | - | 66.810,00 | 7335/2004 | 2003 | B96D98000010015 |
| 4 | 41824 | 11 | MYRIAM SRL | 00284510658 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 116986 DEL 19/07/02 | 583.824,00 | - | 583.824,00 | 5945/2004 | 2003 | B97B02000160005 |
| 5 | 56712 | 13 | SCIA DI CAMEDDA ANNA MARIA SAS | 2757820929 | UNICREDIT SPA | N. 147751 DEL 21/07/05 | 107.202,00 | - | 107.202,00 | 6049/2005 | 2003 | B52H05000310005 |
| 6 | 92805 | 11 | MERCATO ELETTRODOMESTICI SRL | 01092980638 | UNICREDIT SPA | N. 118939 DEL 19/07/02 | 256.287,00 | - | 256.287,00 | 5929/2004 | 2002 | B56D01001100015 |
| 7 | 75653 | 12 | IL CASTELLO ARAGONESE S.COOP.VA | 03166110720 | UNICREDIT SPA | N. 118574 DEL 19/07/02 | 313.929,00 | - | 313.929,00 | 5929/2004 | 2002 | B16J02000260005 |
| 8 | 65256 | 12 | PASSARETTI GIUSEPPE D.I. | PSSGPP53H13H423T | UNICREDIT SPA | N. 129307 DEL 27/11/03 | 105.006,00 | - | 105.006,00 | 5929/2004 | 2002 | B57B03000300005 |
| 9 | 3311 | 12 | ITALIA ALBERGHI SRL | 2245630278 | UNICREDIT SPA | N. 129158 DEL 27/11/03 | 100.206,00 | - | 100.206,00 | 5929/2004 | 2002 | B66J03000050005 |
| 10 | 42640 | 13 | WORLD CLUB HOTELS SRL | 06835850634 | UNICREDIT SPA | N. 144318 DEL 21/07/05 | 2.782.014,00 | - | 2.782.014,00 | 6084/2005 | 2003 | B43E05000430005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25618 | 12 | CALA VINAGRA SRL | 02183770920 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 107030 DEL 30/11/01 | 1.638.025,68 | - | 1.638.025,68 | 5926/2004 | 2002 | B67B01000210005 |
| 12 | 25508 | 12 | BI.AN.CA SAS DI ORIO PROSPERA & C. (GIA' FERR.FIN SRL) | 01256050053 | UNICREDIT SPA | N. 107020 DEL 30/11/01 | 334.633,08 | - | 334.633,08 | 5932/2004 | 2002 | B77B01000160005 |
| 13 | 14781 | 11 | LALACLA SAS DI BARONE GIUSEPPE E C | 04101450825 | UNICREDIT SPA | N. 97535 DEL 09/04/01 | 1.428.674,73 | - | 1.428.674,73 | 5934/2004 | 2002 | B26D01000540008 |
| 14 | 12959 | 11 | SAN GIUSEPPE DI VULLO GIOVANNI & C | 01825950841 | UNICREDIT SPA | N. 91845 DEL 09/04/01 | 267.173,49 | - | 267.173,49 | 5934/2004 | 2002 | B66D01000290008 |
| 15 | 5095 | 6 | BAFFO ROSSO DI PERSIANI ALDO & C. | 00574190674 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA | N. 80855 DEL 07/12/99 | 47.906,54 | - | 47.906,54 | 5940/2004 | 2002 | B76J99000150008 |
| 16 | 52778 | 11 | GENIUS RESORT ITALIA | 12630130156 | UBI BANCA SPA | N. 117009 DEL 19/07/02 | 371.392,00 | - | 371.392,00 | 5910/2004 | 2003 | B97B02000200008 |
| 17 | 20513 | 11 | SAILOR SRL | 01158320091 | UBI BANCA SPA | N. 142524 DEL 21/07/05 | 159.718,00 | - | 159.718,00 | 6098/2005 | 2003 | B23E05000150005 |
| 18 | 25342 | 12 | BAIANO NICOLA D.I. | BNANCL43D01F839G | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | N. 108000 DEL 10/12/01 | 1.533.938,97 | - | 1.533.938,97 | 5938/2004 | 2002 | B47B01000380015 |
| 19 | 85672 | 11 | CIDA SRL (GIA' BERLINGIERI LIDIA ALDA MARIA D.I.) | 00404240772 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 129086 DEL 27/11/03 | 750.332,00 | N. 156996 DEL 04/06/07 | 630.012,00 | 5945/2004 | 2003 | B77B02000020015 |
| 20 | 41049 | 12 | BLASI ANTONIO D.I. | BLSNTN62E14L049G | EUROPROGETTI & FINANZA SPA | N. 117896 DEL 19/07/02 | 92.778,00 | - | 92.778,00 | 5912/2004 | 2003 | B17B02000120005 |
| 21 | 25647 | 12 | PETRETTO G.A. SRL | 01054270903 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 108009 DEL 10/12/01 | 43.743,90 | - | 43.743,90 | 5926/2004 | 2002 | B76D01000700005 |
| 22 | 33910 | 11 | FRANTOIO OLEARIO VALLE DEI TACCHI DI PILI OMERO (GIA' PILI OMERO D.I.) | PLIMRO55H05G158P | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 91880 DEL 09/04/01 | 115.707,00 | N. 120176 DEL 23/09/02 | 112.484,31 | 5926/2004 | 2002 | B76D01001070008 |
| 23 | 60070 | 12 | INTEC SRL | 04494500822 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA | N. 141373 DEL 05/04/05 | 87.390,00 | - | 87.390,00 | 3758/2005 | 2004 | B56I05000010005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 619 | 13 | ELEKTROMARKET LI VORSI SRL | 00103390829 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA | N. 130790 DEL 27/11/03 | 328.806,00 | - | 328.806,00 | 5943/2004 | 2003 | B96D03001440005 |
| 25 | 60144 | 7 | IMMOBILIARE MARE SRL | 00671850493 | UBI BANCA SPA | N. 84538 DEL 10/04/00 | 193.655,85 | - | 193.655,85 | 5936/2004 | 2002 | B87E00000090005 |
| 26 | 87492 | 11 | RISTORANTE PARCO HOTEL DI GIUSTOZZI GIUSEPPE & C. | 00910430438 | BANCA DELLE MARCHE SPA | N. 105975 DEL 30/11/01 | 114.483,00 | - | 114.483,00 | 5927/2004 | 2002 | B36J01000200005 |
| 27 | 34029 | 13 | GEST.POR.TUR SRL | 02599310923 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 141387 DEL 05/04/05 | 436.386,00 | - | 436.386,00 | 3761/2005 | 2004 | B33I05000040005 |
| 28 | 28109 | 12 | F.LLI VINCI DI DANIELE SAS (GIA' GROSVINCI SR)L | 00050320910 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 119026 DEL 19/07/02 | 656.880,00 | - | 656.880,00 | 5931/2004 | 2002 | B96D02000420005 |
| 29 | 33022 | 11 | PRINCIPE PATRIZIO D.I. | PRNPRZ48B16H235T | BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA | N. 132259 DEL 15/06/04 | 577.843,00 | - | 577.843,00 | 5906/2004 | 2003 | B63F01000000008 |
| 30 | 31466 | 13 | COLOR COSMETICS SRL (GIA' INTERFILA SRL) | 10507560158 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 134065 DEL 20/12/04 | 415.947,00 | - | 415.947,00 | 7325/2004 | 2003 | B12E02000230008 |
| 31 | 3648 | 11 | L'OLEAREA IENCO SAS DI IENCO GIACOMO & C. | 02052790801 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 132251 DEL 15/06/04 | 287.376,99 | - | 287.376,99 | 5930/2004 | 2002 | B13F02000000008 |
| 32 | 3646 | 11 | MONTELEONE MARIA MADDALENA D.I. | MNTMMD50H62I600N | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 132252 DEL 15/06/04 | 253.182,99 | - | 253.182,99 | 5930/2004 | 2002 | B47E99001990018 |
| 33 | 15330 | 13 | F LLI FURNO' DI FURNO' ANGELO D.I. | 03518830876 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 130242 DEL 27/11/03 | 135.810,00 | - | 135.810,00 | 5931/2004 | 2002 | B36J03000080005 |
| 34 | 1880 | 12 | G.A. PROGETTI E GESTIONI SRL (GIA' GESTIONI ALBERGHIERE SRL) | 05581310728 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 117506 DEL 19/07/02 | 1.024.376,00 | - | 1.024.376,00 | 5931/2004 | 2002 | B46J02000000005 |
| 35 | 2462 | 12 | OFFICINE MECCANICHE OCCLEPPO SRL | 02160460016 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 123973 DEL 23/06/03 | 152.931,00 | - | 152.931,00 | 5931/2004 | 2002 | B96D03000060005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15359 | 13 | COMPAGNIA DEL GOLFO SRL (GIA' HOTEL BELVEDERE DI SPINELLI CALOGERO D.I.) | 02116260817 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 130245 DEL 27,11,03 | 600.956,00 | N. 151425 DEL 09/08/08 | 585.732,00 | 5931/2004 | 2002 | B56J03000100005 |
| 37 | 38702 | 13 | SARAHLEE DI LEE ANN TOMASELLO S.A.S. | 02741470831 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 141598 DEL 05/04/05 | 109.402,00 | - | 109.402,00 | 6511/2005 | 2004 | B73E05000180005 |
| 38 | 72733 | 11 | METRO ITALIA CASH & CARRY SPA (GIA' SMALLER CASH & CARRY SPA) | 02827030962 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 118819 DEL 19/07/02 | 530.770,00 | - | 530.770,00 | 5931/2004 | 2002 | B87E02000730008 |
| 39 | 56914 | 13 | FERRARO TERESINA DI | FRRTSN46P59I198G | UNICREDIT SPA | N. 145510 DEL 21/07/05 | 490.318,00 | - | 490.318,00 | 6084/2005 | 2003 | B82D05000260005 |
| 40 | 32365 | 13 | INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL | 03566370874 | UNICREDIT SPA | N. 143738 DEL 21/07/05 | 3.123.324,00 | - | 3.123.324,00 | 6084/2005 | 2003 | B13E05000150005 |
| 41 | 57453 | 1999 | UMBRUANET SRL | 02142420542 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 85106 DEL 15/05/00 | 71.623,58 | - | 71.623,58 | 5946/2004 | 2003 | B96D00000030008 |
| 42 | 15705 | 7 | ARKA SRL | 01076270113 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 84529 DEL 10/04/00 | 369.111,74 | - | 369.111,74 | 5946/2004 | 2003 | B37E00000010005 |
| 43 | 11477 | 6 | SA.TU.SI. SALUTE TURISMO SICILIANO SRL | 00803820836 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 81103 DEL 07/12/99 | 152.282,48 | - | 152.282,48 | 5946/2004 | 2003 | B93G99000020008 |
| 44 | 68891 | 11 | H.D.P. ITALIA SRL | 10327480157 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 123408 DEL 23/06/03 | 76.890,00 | - | 76.890,00 | 5945/2004 | 2003 | B73J03000060005 |
| 45 | 68922 | 11 | AURUM GESTIONI SPA (GIA' PARMATOURS SPA) | 05087020631 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | N. 129036 DEL 27/11/03 | 198.612,00 | N. 158533 DEL 25/07/08 | 185.331,00 | 5945/2004 | 2003 | B93G03000060005 |
| 46 | 50513 | 13 | AZIENDA AGRICOLA ALTIDEA DI CARLETTI MONICA TIZIANA E ISRAEL SERGIO | 02188960427 | UNICREDIT SPA | N. 144966 DEL 21/07/05 | 304.893,00 | - | 304.893,00 | 6088/2005 | 2003 | B63E05000190005 |
| 47 | 32774 | 11 | METAL-TECNO SRL | 01476250673 | UNICREDIT SPA | N. 134070 DEL 20/12/04 | 86.787,00 | - | 86.787,00 | 7337/2004 | 2003 | B62E02000530005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 87770 | 12 | MONTEFINO PRODUCTS SRL | 00803310671 | UNICREDIT SPA | N. 126241 DEL 23/06/03 | 493.803,00 | - | 493.803,00 | 5929/2004 | 2002 | B77E96001810018 |
| 49 | 80054 | 12 | TIOZZO GIANNINO & C S.N.C | 00855260279 | MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA | N. 142751 DEL 21,07,05 | 257.796,00 | - | 257.796,00 | 6088/2005 | 2003 | B82D05000280005 |
| 50 | 30313 | 13 | HOLDIAMOND SRL (GIA' CARBO SIDIAM SRL) | 01541340152 | UBI BANCA SPA | N. 134098 DEL 20,12,2004 | 111.999,00 | - | 111.999,00 | 7337/2004 | 2003 | B72E02000330008 |
| 51 | 14482 | 13 | BLASI DOMENICO D.I. | BLSDNC63L15C351U | UNICREDIT SPA | N.141470 DEL 05/04/05 | 98.814,00 | - | 98.814,00 | 3767/2005 | 2004 | B43E05000030005 |
| | | | | | **TOTALE** | | 23.130.352,02 | - | 22.978.304,33 | | | |

**17A03798**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 927/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004«Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Aurobindo»;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 041951068, 041951245;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale.

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ESOMEPRAZOLO AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041951068 (in base 10) 1807UW (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,36.

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041951068 (in base 10) 18080F (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Aurobindo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A03661**

---

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proplex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 935/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Proplex»;

Vista la domanda con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043304017;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale.

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale PROPLEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «600 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + kit per iniezione AIC n. 043304017 (in base 10) 199K2K (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 276,00; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 455,51.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Proplex» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A03659**

---

DETERMINA 16 maggio 2017.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezoran», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 936/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Epifarma S.R.L ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ezoran»;

Vista la domanda con la quale la società Epifarma S.R.L ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. A.I.C. n. 040838029, 040838031, 040838082, 040838118;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale EZORAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040838029 (in base 10) 16Y8WF (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,36; validità del prodotto integro: trentasei mesi.

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040838082 (in base 10) 16Y8Y2 (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 10,36; validità del prodotto integro: ventiquattro mesi.

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040838031 (in base 10) 16Y8WH (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44; validità del prodotto integro: trentasei mesi.

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040838118 (in base 10) 16Y8Z6 (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44; validità del prodotto integro: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezoran» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezoran» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A03660**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Mylan Generics».

*Estratto determina AAM/PPA n. 493 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale BUPRENORFINA MYLAN GENERICS;

Numero di procedura: n. UK/H/1949/001-003/II/012.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Buprenorfina Mylan Generics», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039747011 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747023 - «0,4 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747035 - «0,4 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747047 - «0,4 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747050 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747062 - «2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747074 - «2 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747086 - «2 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747098 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747100 - «8 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747112 - «8 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747124 - «8 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747136 - «0,4 compresse sublinguali» 49 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747148 - «2 compresse sublinguali» 49 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039747151 - «8 compresse sublinguali» 49 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, cap. 20124, Italia, codice fiscale 13179250157

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03496**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis».

*Estratto determina AAM/PPA n. 494 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TRIAXIS;

Numero di procedura: n. DE/H/xxxx/WS/156.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Triaxis», nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe, con sede legale e domicilio fiscale in 2 Avenue Pont Pasteur, cap. 69007, Francia (FR).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto e all'etichettatura;

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03497**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasokinox».

*Estratto determina AAM/PPA n. 495 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale VASOKINOX.

Numero di procedura: n. BE/H/0134/001/II/020.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Vasokinox», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038474019 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale, compresso bombola AL da 5 L»;

A.I.C. n. 038474021 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale, compresso bombola AL da 20 L»;

A.I.C. n. 038474033 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale, compresso bombola AL da 11 L»;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Air Liquide Sante (International), con sede legale e domicilio fiscale in Paris-Francia, 75 Quai D'Orsay 75007, Francia (FR).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03498**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Multihance».

*Estratto determina AAM/PPA n. 496 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.6.a) Modifica delle indicazioni terapeutiche, relativamente al medicinale MULTIHANCE;

Numero di procedura: n. UK/H/0234/001-002/II/038.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per modifica dell'indicazione terapeutica con estensione dell'uso, per l'intero corpo, del mezzo di contrasto nella diagnostica per immagini (RM), relativamente al medicinale «Multihance», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034152013 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034152025 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034152037 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 15 ml;

A.I.C. n. 034152049 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 034152052 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 10 ml;

A.I.C. n. 034152064 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml;

A.I.C. n. 034152076 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml;

A.I.C. n. 034152088 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 15 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/connettore/catetere);

A.I.C. n. 034152090 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 20 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/connettore/catetere);

A.I.C. n. 034152102 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);

A.I.C. n. 034152114 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);

A.I.C. n. 034152126 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere);

A.I.C. n. 034152138 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Egidio Folli, 50, cap. 20134, Italia, codice fiscale 07785990156

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03499**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoxilium»

*Estratto determina AAM/PPA n. 497 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PHOXILIUM.

Numero di procedura: n. NL/H/1147/001/II/029/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Phoxilium», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 040385015 - «1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione» 2 sacche in pvc da 5000 ml;

A.I.C. n. 040385027 - «1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione» 2 sacche in po da 5000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB, con sede legale e domicilio fiscale in SE-226 43 Lund Sweden, Magistratsvagen 16, Svezia (SE).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03500**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equibalance»

*Estratto determina AAM/PPA n. 498 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EQUIBALANCE.

Numero di procedura: n. DK/H/0318/001-003/II/016.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Equibalance», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035699014 - 1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699026 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699038 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699040 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699053 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699065 - 2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699077 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699089 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699091 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699103 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699115 - 4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699127 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699139 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699141 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035699154 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699166 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699178 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699180 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035699192 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035699204 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699216 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699228 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035699230 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035699242 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699255 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035699267 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035699279 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema, 8, cap 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03501**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balance»

*Estratto determina AAM/PPA n. 499 del 5 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BALANCE.

Numero di procedura: n. DK/H/0330/001-003/II/016.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Balance», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035698012 - 1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698024 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698036 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698048 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698051 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698063 - 2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698075 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698087 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698099 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698101 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698113 - 4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698125 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698137 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698149 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance;

A.I.C. n. 035698152 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698164 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698176 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698188 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035698190 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035698202 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698214 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698226 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035698238 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035698240 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698253 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema sleep safe balance;

A.I.C. n. 035698265 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema safe lock balance;

A.I.C. n. 035698277 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema safe lock balance.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema, 8, cap 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03502**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miolene»

*Estratto determina AAM/PPA n. 515/2017 del 9 maggio 2017*

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.b.5.a Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione, n. 2 B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, n. 2 B.II.d.2.b Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte), B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, relativamente al medicinale MIOLENE, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024043034 - «50 mg/5 ml soluzione per infusione» 3 fiale da 5 ml;

introduzione del sito di confezionamento secondario (aggiunta Biologici Italia Laboratories S.R.L.);

aggiunta di Biologici Italia Laboratories S.r.l. come fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti;

restringimento dei limiti applicati in corso di fabbricazione (restringimento degli *IPC)*;

aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (aggiunta della specifica «related substance»);

aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (introduzione della specifca «Sub-visible particles»);

soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo (eliminazione del test sui pirogeni);

altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito (comprese sostituzione o aggiunte) Aggiornamento del metodo HPLC.

Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo (eliminazione metodo *UV)*.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, Strada 6, Edificio L, 20089 - Rozzano - Milano (MI) Italia.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succe sivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03527**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova»

*Estratto determina AAM/PPA n. 485 del 4 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: B.II.e.5.b Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito Soppressione di una o più dimensioni d'imballaggio, B.II.e.1.a.3.- Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione quali quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici - Modifica della composizione quali quantitativa del confezionamento primario.

Relativamente al medicinale: BICANOVA.

Numero procedura europea: DE/H/0438/001-003/II/015/G.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

B.II.e.5.b. - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Soppressione di una o piu confezioni.

Sono eliminate le confezioni di seguito elencate:

A.I.C. 037096017 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema staysafe;

A.I.C. 037096056 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema staysafe;

A.I.C. 037096094 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema staysafe.

B.II.e.1.a.3.- Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione quali quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici - Modifica della composizione quali quantitativa del confezionamento primario.

| DA | A |
|---|---|
| Fare riferimento alle seguenti sezioni del dossier:<br><br>II.A.2 (Breve descrizione del contenitore),<br><br>II.A.4 (Breve rapporto sullo sviluppo del contenitore, rapporto tossicologico dell'esperto) &<br><br>II.C.3 (Materiale di confezionamento)<br><br>II.F.2 (test di stabilità sul prodotto finito) | Fare riferimento alle seguenti sezioni del dossier:<br>3.2.P.1 Breve descrizione dei contenitori<br><br>3.2.P.2.4 Controllo, fasi critiche ed intermedi<br><br>1. Sviluppo del Sistema di chiusura del contenitore<br>2. Studi di estrazione<br>3. Valutazioni tossicologiche degli estraibili<br>4. Studi di migrazione<br>5. Studi di assorbimento<br>3.2.P.7: Specifiche, indagini tossicologiche e monografie interne in base al componente del confezionamento:<br><br>2.5 Monografia interna "Film della sacca per soluzione"<br>2.6 Monografia interna "Elastomero"<br>3.4. Monografia interna "Film della sacca di drenaggio"<br>3.5. Monografia interna "Plastomero"<br>4.4. Monografia interna "Film di protezione"<br>5.5. Monografia interna "Tubo di connessione"<br>6.5. Monografia interna "Tubo di trasferimento"<br>7.5 Monografia interna "Connettore di sistema"<br>8.5 Monografia interna "Connettore Sleep safe"<br>9.5 Monografia interna "Unità di iniezione"<br>10.5 Monografia interna "Connettore di collegamento"<br><br>3.2.P.8: Stabilità |
| **RCP:**<br>6.5 Natura e contenuto del contenitore<br>...<br>Stay safe:<br>La confezione Stay safe consiste in un sistema a doppia sacca di materiale non PVC, fabbricata con uno strato multiplo di poliolefine, un sistema di tubi anch'essi in poliolefine, un connettore al sistema (DISC in polipropilene), una sacca di drenaggio ed una sacca esterna anch'essa in strato multiplo di poliolefine.<br><br>Sleep safe:<br>La confezione Sleep safe consiste in una sacca singola di materiale non PVC, fabbricata con uno strato multiplo di poliolefine, un sistema di tubi ed un connettore al sistema entrambi in poliolefine ed un punto di iniezione fabbricato in poliolefine/gomma sintetica.<br><br>Entrambi i sistemi stay safe e sleep safe sono avvolti da un film laminato di poliolefine/poliestere contenenti silice (SIOx) come barriera alla diffusione di gas. | **RCP:**<br>6.5 Natura e contenuto del contenitore<br>...<br>*stay safe*:<br>La confezione stay safe consiste in un sistema a doppia sacca di materiale non PVC e una sacca di drenaggio.<br><br>*sleep safe*:<br>La confezione sleep safe consiste in una sacca singola di materiale non PVC. |

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03528**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klean-Prep»

*Estratto determina AAM/PPA n. 514/2017 del 9 maggio 2017*

È autorizzato la seguente variazione di tipo II: B.I.z modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione, relativamente al medicinale KLEAN-PREP, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028263010 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 69 g.

Aggiornamento del modulo 3.2.S relativo alla sostanza attiva Sodium Hydrogen Carbonate, prodotta da TATA Chemicals Europe Limited, PO Box 4 Mond House Northwich, Cheshire, CW8 - 4DT, United Kingdom.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.R.L. (codice fiscale 11116290153) con sede legale e domicilio fiscale in via Fabio Filzi 25, 20124 - Milano (MI) Italia.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03529**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga»

*Estratto determina AAM/PPA n. 482/2017 del 4 maggio 2017*

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile;

a: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione,

per il medicinale MINOXIDIL BIORGA e relativamente alla confezione:

AIC n. 042311023 - «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore;

AIC n. 042311047 - «2% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 10-12 Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg (LU).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo «Stampati» comma 1, dello stesso, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03530**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losipaco»

*Estratto determina AAM/PPA n. 516/2017 del 9 maggio 2017*

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione;

a: OTC - Medicinale di automedicazione,

per il medicinale LOSIPACO relativamente alle confezioni:

AIC n. 042141010 - «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in blister pvc/aclar/al;

AIC n. 042141022 - «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in blister pvc/pvdc/al;

AIC n. 042141034 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/aclar/al;

AIC n. 042141046 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al;

AIC n. 042141059 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/aclar/al;

AIC n. 042141061 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Civitali, 1 - cap 20148, Italia, codice fiscale 00748210150.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo «Stampati» comma 1, dello stesso, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**17A03531**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina»

*Estratto determina AAM/PPA n. 476/2017 del 4 maggio 2017*

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: N. 3 B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione, B.II.b.4.f Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La scala per un medicinale biologico o immunologico è aumentata/diminuita senza modifica del procedimento (ad esempio duplicazione di una linea), B.II.b.5.z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito, relativamente al medicinale FRAXIPARINA, nelle forme e confezioni:

AIC n. 026736064 - «2850 ui antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

AIC n. 026736076 - «3800 ui antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

AIC n. 026736088 - «5700 ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

AIC n. 026736090 - «7600 ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

AIC n. 026736102 - «9500 ui antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml.

Modifica della dimensione del lotto, modifiche nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, modifiche delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito, modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito al di fuori dei limiti di specifica approvati, modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03532**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Alter»

*Estratto determinazione AAM/PPA n. 518 del 9 maggio 2017*

Autorizzazione della variazione: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione relativamente al medicinale: ACIDO IBANDRONICO ALTER.

Numero procedura europea: UK/H/2163/001/II/014.

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'AP per il principio attivo acido ibandronico prodotto da Pharmaceutical Works Polpharma S.A. dalla versione 03 di febbraio 2012 alla versione 05 di agosto 2013.

| da | a |
|---|---|
| 3.2.S. Drug SubstanceIband ronate Sodium Monohydrate<br>Applicant's Part Version:<br>Version 03, dated February 2012 | 3.2.S. Drug Substance<br>Ibandronate Sodium Monohydrate<br>Applicant's Part Version:<br>AP CTD, version 05, August 2013<br>Amendment-01 November 2013 |

relativamente alle confezioni di seguito riportate:

AIC n. 040658015 - «150 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pa/al/pvc-al;

AIC n. 040658027 - «150 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pa/al/pvc-al.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A03533**

# AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## Concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative proposte dagli Enti territoriali

Si informano gli interessati che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle proposte è il 28 luglio 2017.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.agenziacooperazione.gov.it e sul sito www.esteri.it

Il sito www.agenziacooperazione.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

**17A03712**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Avviso relativo al comunicato concernente l'accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello.

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2017, alla pagina 73, si comunica che la data esatta del provvedimento con cui è stato accertato il fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello, è 20 aprile e non 24 aprile 2017.

**17A03678**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex caserma Reatto», in Bressanone.

Con decreto interdirettoriale n. 322/1/5/2016 datato 17 gennaio 2017 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex Caserma Reatto», sito nel Comune di Bressanone (BZ) in via Dante 17, riportata in C.C. Bressanone alla P.T. 1881/II, p.f. 768/9 e p.ed. 775/1, per una superficie complessiva di mq. 820, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**17A03676**

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

## Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Italiana Sapori Officine di Vita Società cooperativa sociale», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 843 del 12 maggio 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Compagnia Italiana Sapori Officine di Vita Società cooperativa sociale» corrente in Udine, C.F. 02766590307, costituita il giorno 3 febbraio 2014 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, viale della Vittoria n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**17A03674**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-127) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | | |
|---|---|---|---|
| | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**

*45-410100170603*